



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2499**

Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze

18/12/2022 - 07:09

# Indice

1. DDL S. 2499 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 2499 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	7
1.3.1. Sedute .....	8
1.3.2. Resoconti sommari .....	9
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) .....	10
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 13/04/2022 .....	11
1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 289 (pom.) dell'11/05/2022 .....	23
1.3.2.1.3. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 290 (ant.) del 12/05/2022 .....	28
1.3.2.1.4. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 297 (pom.) del 21/06/2022 .....	31
1.3.2.1.5. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 300 (pom.) del 29/06/2022 .....	41

## **1. DDL S. 2499 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2499  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze

**Titolo breve:** *Impugnazione delle sentenze di primo grado*

---

Iter

**21 giugno 2022:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2499**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Franco Dal Mas](#) ( [FIBP-UDC](#) )

**Cofirmatari**

[Giacomo Caliendo](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Fiammetta Modena](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Nazario Pagano](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Luigi Vitali](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Massimo Mallegni](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Enrico Aimi](#) ( [FIBP-UDC](#) )  
[Anna Maria Bernini](#) ( [FIBP-UDC](#) ) (aggiunge firma in data 3 febbraio 2022)  
[Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ( [IV-PSI](#) ) (aggiunge firma in data 1 febbraio 2022)  
[Andrea Ostellari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 1 febbraio 2022)  
[Simone Pillon](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 1 febbraio 2022)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **19 gennaio 2022**; annunciato nella seduta n. 397 del 19 gennaio 2022.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , SENTENZE PENALI , IMPUGNAZIONE DI PRONUNCE PENALI

**Articoli**

ABROGAZIONE DI NORME (Artt.1, 2), PUBBLICO MINISTERO (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Pasquale Pepe](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (dato conto della nomina il 13 aprile 2022) .

Facente funzioni Sen. [Andrea Ostellari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) il 13 aprile 2022 .

Facente funzioni Sen. [Andrea Ostellari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) il 21 giugno 2022 .

Assegnazione

Assegnato alla [2<sup>a</sup> Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 21 febbraio 2022.

Annuncio nella seduta n. 406 del 22 febbraio 2022.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2499

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2499

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DAL MAS**, **BERNINI**, **CALIENDO**, **MODENA**, **PAGANO**, **VITALI**, **MALLEGNI**, **AIMI**, **CUCCA**, **OSTELLARI** e **PILLON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 2022

Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge interviene in ordine al regime dell'impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte dei pubblici ministeri, questione già interessata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 - recante « Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento » -, con conseguente scrutinio della Corte costituzionale. In particolare, come noto, la citata legge (cosiddetta « Pecorella ») nel suo punto nodale escludeva la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, salvo l'emergere di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. Successivamente, la Consulta, con la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'incostituzionalità della norma sopra riferita in quanto negazione del principio di parità delle parti, impedendo al pubblico ministero il potere di impugnare una sentenza di primo grado in appello.

Proprio sulla violazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la Corte pone l'accento ricordando come « il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 - recante "Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione" - nello stabilire che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità" - abbia conferito veste autonoma ad un principio, quello di parità delle parti, "pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali" ».

Ma invero, nella citata decisione, per la Corte « le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti necessarie del processo penale, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi dei quali, anche alla luce dei precetti costituzionali, le parti stesse sono portatrici - essendo l'una un organo pubblico che agisce nell'esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi, l'altra un soggetto privato che difende i propri diritti fondamentali (*in primis*, quello di libertà personale), sui quali inciderebbe una eventuale sentenza di condanna - impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'*iter* processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà ».

La Consulta si premura di affermare che giammai potrà ipotizzarsi che « la posizione di vantaggio di cui fisiologicamente fruisce l'organo dell'accusa nella fase delle indagini preliminari, sul piano della ricchezza degli strumenti investigativi - posizione di vantaggio che riflette il ruolo istituzionale di detto organo, avuto riguardo anche al carattere "invasivo" e "coercitivo" di determinati mezzi d'indagine - abiliti di per sé sola il legislatore, in nome di un'esigenza di "riequilibrio", a qualsiasi *deminutio*, anche la più radicale, dei poteri del pubblico ministero nell'ambito di tutte le successive fasi ».

Né può ritenersi secondaria l'obiezione che a fronte di una sentenza di proscioglimento in primo grado, ribaltata in appello, la decisione possa ritenersi immune da ogni ragionevole dubbio, secondo la nota regola del *beyond any reasonable doubt* (BARD), come direbbero gli anglosassoni. Ed ancora, non è certo un caso che l'intero sistema delle impugnazioni sia per sua natura attento a garantire, anzitutto, la possibilità di contestare una sentenza sfavorevole all'imputato, garantendo la possibilità di una

revisione del primo giudizio di condanna.

Sul punto giova ricordare l'articolo 2 del protocollo numero 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o l'articolo 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Tali norme prevedono che la persona condannata per un reato abbia diritto a che l'accertamento di colpevolezza sia esaminato da un tribunale superiore o di seconda istanza. Diritto riconosciuto solo all'imputato e non all'accusa. Non è certo un caso che nella Relazione finale della Commissione di studio, presieduta da Giorgio Lattanzi, per la riforma della giustizia penale, del 24 maggio 2021, si possa leggere, quale suggerimento per il nuovo processo penale: « prevedere l'inappellabilità delle sentenze di condanna e di proscioglimento da parte del pubblico ministero ». Questo perché « l'indisponibilità per il pubblico ministero di un rimedio finalizzato a ottenere un nuovo giudizio di fatto in sede di appello discende: da un canto, con riguardo alle sentenze di proscioglimento, dallo *standard* dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che promana dall'articolo 27, comma 2, della Costituzione e rende inconcepibile sul piano logico il raggiungimento della certezza processuale dopo un giudizio di proscioglimento, se non in presenza di vizi di motivazione che escludano la riproponibilità della valutazione alternativa e a seguito di una articolata e problematica rinnovazione istruttoria; d'altro canto, per la sentenza di condanna, dalla natura che l'appello si vede riconosciuta nelle fonti internazionali e nel quadro costituzionale, che ne sanciscono, come ricordato, la funzione di tutela del diritto di difesa dell'imputato ».

Del resto, sempre secondo la Relazione Lattanzi: « Dopo trent'anni dall'introduzione della riforma in senso accusatorio il tempo è ormai maturo per ripensare alla funzione da attribuire all'appello nell'innovata architettura del contraddittorio. In fondo, negli ultimi tre lustri il legislatore ha effettuato due tentativi di segno opposto. Da un lato, la legge n. 46 del 2006 ha puntato sulla parziale riduzione dell'appello avverso le sentenze di proscioglimento, che è stata censurata come irragionevole dalla Corte costituzionale (sentenze n. 26 del 2007 e 85 del 2008). Dall'altro lato, la legge n. 103 del 2017 ha mirato al rafforzamento dei poteri istruttori in seconde cure nell'ipotesi di appello del pubblico ministero: anche questa prospettiva si è dimostrata piuttosto critica, nella misura in cui ha prodotto un meccanismo assai dispendioso e problematico, destinato a produrre veri e propri cortocircuiti logici quando opera nei casi di giudizio abbreviato (e nelle ipotesi di impugnazione della parte civile). Per ridisegnare il sistema delle impugnazioni alla luce delle coordinate costituzionali e convenzionali si deve dunque prendere le mosse proprio dalle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, che ha rimarcato - in modo sempre più accentuato - la "diversa quotazione costituzionale del potere di impugnazione delle due parti necessarie del processo penale: privo di autonoma copertura nell'articolo 112 della Costituzione - e, dunque, più 'malleabile', in funzione della realizzazione di interessi contrapposti - quello della parte pubblica; intimamente collegato, invece, all'articolo 24 della Costituzione - e, dunque, meno disponibile a interventi limitativi - quello dell'imputato" (sentenza n. 34 del 2020) ».

E proprio la sentenza della Corte citata dalla Relazione Lattanzi, la n. 34 del 2020, ci ricorda che: « Sulla premessa che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale, questa Corte ha posto in evidenza come il potere di impugnazione nel merito della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero presenti "margini di 'cedevolezza' più ampi, a fronte di esigenze contrapposte, rispetto a quelli che connotano il simmetrico potere dell'imputato". Il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere, infatti, configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, enunciato dall'articolo 112 della Costituzione; quando, invece, sull'altro fronte, il potere di impugnazione dell'imputato si correla anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), che ne accresce la forza di resistenza al cospetto di sollecitazioni di segno inverso ». Da ultimo va rilevato come la presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), nell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nell'articolo 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e nell'articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. In tempi più recenti si ricorda la

direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, recepito in parte con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188. L'articolo 3 della direttiva rubricato « Presunzione di innocenza » afferma: « Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza ». Tale innovato quadro normativo porta a rileggere sotto una nuova luce la posizione del pubblico ministero.

La dottrina si interroga quindi sul nuovo ruolo assunto dal pubblico ministero: « Cerbero della legalità » o « avvocato dell'accusa » (utilizza questi termini suggestivi A. Macchia). Secondo la già citata giurisprudenza della Corte costituzionale, sentenza n. 34 del 2020, la limitazione del potere di appello della parte pubblica persegue l'obiettivo di assicurare la ragionevole durata del processo, deflazionando il carico di lavoro delle corti d'appello. In particolare, le preclusioni che riguardano sentenze che hanno accolto la « domanda di punizione » proposta dal pubblico ministero e che non hanno, altresì, inciso in modo significativo sulla prospettazione accusatoria (mutando la qualificazione giuridica del fatto, escludendo aggravanti a effetto speciale o applicando una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato) risultano, agli occhi della Consulta, contenute e non sproporzionate rispetto all'obiettivo.

Tale assetto sembra avvicinare « il ruolo del pubblico ministero a quello di una vera e propria parte processuale, portatore di interessi, per certi versi, maggiormente "individualistici" o comunque non spiccatamente pubblicistici » perché le limitazioni già introdotte nel nostro ordinamento al potere d'appello sembrano « avvicinarlo ad una "parte in senso stretto" », del resto « non si può non obiettare che il pubblico ministero nel processo penale riveste già a tutti gli effetti il ruolo di parte » (considerazioni che si possono approfondire nel fascicolo n. 9 del 2020 di *Sistema penale*, a cura di Anna Barbieri).

Ebbene dunque, questa rilettura del quadro normativo e del ruolo del pubblico ministero impone di rivedere la stessa interpretazione del principio della parità delle armi che ispirò all'epoca la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Modifica all'articolo 428  
del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 428, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *a*) è abrogata.

### Art. 2.

*(Modifica all'articolo 593  
del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 593, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. » sono soppresse.

### Art. 3.

*(Modifica all'articolo 606  
del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 606, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: « o inappellabili » sono aggiunte le seguenti: « nonché dal pubblico ministero nei casi di sentenza di proscioglimento in primo grado ».

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2499  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze

**Titolo breve:** *Impugnazione delle sentenze di primo grado*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 282 \(pom.\)](#)

13 aprile 2022

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 289 \(pom.\)](#)

11 maggio 2022

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 290 \(ant.\)](#)

12 maggio 2022

[N. 297 \(pom.\)](#)

21 giugno 2022

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 300 \(pom.\)](#)

29 giugno 2022

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

# 1.3.2.1.1. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 13/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)  
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022  
282<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(Doc. LVII, n. 5\)](#) Documento di economia e finanza 2022 e annessa relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e relativo annesso**  
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore [MIRABELLI](#) (PD), illustra il provvedimento in titolo che, per la materia di competenza, si segnala anzitutto per i dati contabili in esso contenuti. Complessivamente, la spesa per beni e servizi potenzialmente affrontabile con gli Strumenti di razionalizzazione del Programma prevista dai Centri di Responsabilità dei Ministeri per il 2021 si attesta sui 5,1 miliardi di euro, in aumento rispetto al dato dell'anno precedente (circa 5 miliardi di euro). Nell'anno è stata svolta l'attività di elaborazione dei dati di previsione di spesa dei Ministeri raccolti, finalizzata all'individuazione di nuove categorie merceologiche da affrontare con iniziative del Programma e alla quantificazione dei reali fabbisogni in termini di beni e servizi per il corretto dimensionamento delle iniziative. I Ministeri a più alta spesa affrontabile con gli Strumenti di razionalizzazione del Programma prevista si confermano il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa e il Ministero della Giustizia, che da soli dichiarano un fabbisogno pari al 75 per cento del totale della spesa per beni e servizi dei Ministeri.

Nelle tabelle di dettaglio di analisi economica dei pagamenti effettuati del triennio 2019 - 2021, il settore Giustizia registra, nel triennio scorso, in redditi da lavoro dipendente una spesa di 5.590 milioni nel 2019, di 5.522 nel 2020 e di 5.781 nel 2021 (tabella V.6-10). La spesa per consumi intermedi passa poi da 1.949 milioni nel 2019 a 1.849 milioni nel 2020 a 1.876 milioni nel 2021 (tabella V.6-11); la spesa per IRAP è di 355 milioni nel 2019, di 352 milioni nel 2020 e di 362 milioni nel 2021.

Ancor più interessante è la tavola II.4 sugli effetti sul PIL reale delle riforme in istruzione e ricerca, mercato del lavoro, pubblica amministrazione, giustizia, concorrenza e appalti (scostamenti percentuali rispetto allo scenario base): le Riforme della Giustizia comporteranno un incremento di 0,4 punti percentuali del PIL nel 2026, di 0,6 nel 2030 e di 0,7 nel lungo periodo. In linea con l'evidenza raccolta da diversi studi empirici, l'ipotesi di fondo è che la maggiore efficienza del sistema giudiziario possa rendere i mercati maggiormente contendibili, ridurre l'incertezza sui futuri rendimenti del

capitale, migliorare le condizioni di finanziamento per famiglie e imprese e stimolare maggiori investimenti, interni e dall'estero. Sulla base di un recente studio della Banca d'Italia, basato su micro-dati italiani a livello di impresa e circoscrizione giudiziaria, gli effetti di una riforma della giustizia possono essere sinteticamente colti dalla relazione che intercorre tra la durata dei processi civili e la produttività del sistema economico. In particolare, lo studio mostra come una riduzione nella durata dei processi pari all'1 per cento sia associata ad un miglioramento della produttività totale dei fattori (TFP) pari allo 0,03 per cento. Alla luce della tempistica delineata nel PNRR, per questa simulazione si ipotizza che gli obiettivi di riduzione della durata dei processi civili e penali vengano raggiunti gradualmente in cinque anni a partire dal 2022. In via prudenziale, e tenendo conto di possibili effetti non lineari dovuti alla riduzione nella durata dei procedimenti già registrata prima del PNRR, si assume un aumento della produttività dimezzato rispetto quanto individuato nello studio citato in precedenza. Si rammenta che tale risultato è basato su ipotesi conservative, e che l'impatto sul PIL potrebbe arrivare a 1,4 p.p. nel lungo periodo utilizzando un'ipotesi più ottimistica.

Nella sez. III del programma nazionale di riforma si segnala l'obiettivo 16 - *Promuovere società pacifiche e inclusive; accesso alla giustizia per tutti*. L'obiettivo 16 intende promuovere società pacifiche e inclusive basate sull'accesso universale alla giustizia e sulla creazione di istituzioni trasparenti, efficaci e responsabili. Se da un lato l'Italia ha compiuto progressi significativi per garantire la sicurezza personale, dall'altro è chiamata a migliorare il funzionamento del sistema giudiziario e ad accrescere la fiducia nelle istituzioni. Per il 2020, l'Istat attesta una riduzione in termini assoluti del numero dei detenuti in attesa di giudizio - nonostante l'aumento della loro incidenza sul totale dei detenuti - e una lieve diminuzione della lunghezza dei procedimenti civili nei tribunali ordinari (da 421 a 419 giorni), decisamente meno marcata rispetto alla riduzione registrata nel periodo 2012-2019 e pari a 61 giorni. Tuttavia, la performance della giustizia italiana è ancora fortemente condizionata dall'eccessiva lunghezza dei procedimenti e dall'elevato arretrato. Nella piena consapevolezza di questi limiti, nel PNRR il Governo si è impegnato a realizzare un ambizioso programma di riforme che coinvolgerà il sistema giudiziario in tutto l'arco temporale di validità del Piano.

Invero, le misure previste dal PNRR nell'ambito della giustizia hanno tra i loro obiettivi la riduzione della durata dei processi civili e penali (rispettivamente del 40 e del 25 per cento), nonché il miglioramento dell'efficienza e della prevedibilità del sistema giudiziario. Ecco perché si preventiva un aumento del livello del PIL nel lungo periodo di 0,7 punti percentuali rispetto allo scenario di base, che finora ha visto invece la giustizia italiana confrontarsi con problemi strutturali: essi hanno rallentato il buon funzionamento del sistema, determinando una carenza di fiducia da parte dei cittadini, degli operatori economici e degli investitori internazionali. Nell'ultimo anno, grazie all'impulso fornito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il processo di riforma della giustizia ha trovato uno slancio particolare nell'ambizione di contribuire in modo decisivo al rilancio del Paese. L'obiettivo è risolvere i due principali problemi del sistema giudiziario: l'eccessiva lunghezza dei procedimenti e l'elevato arretrato di casi. Secondo i dati pubblicati nell'edizione 2021 dello *Justice Scoreboard*, l'Italia si colloca tra i Paesi europei con il *disposition time* più elevato soprattutto per quanto riguarda il terzo grado di giudizio, dove il tempo medio stimato per risolvere i contenziosi civili e commerciali raggiunge i 1302 giorni. Inoltre, il numero di procedimenti pendenti nel III trimestre del 2021 si è attestato a 1,5 milioni di casi nel settore penale (seppur in diminuzione del 2,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020) e intorno a 3 milioni di casi nel civile, in calo del 5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tenendo conto della domanda di giustizia dei cittadini, ma anche delle indicazioni espresse dalla Commissione europea nello *Staff Working Document* (SWD) che accompagna la decisione del Consiglio sul PNRR e nelle *Country-Specific Recommendations* (CSRs) del 2019 e del 2020, il Governo si è prefisso l'obiettivo di abbattere del 40 per cento la durata dei processi civili, del 25 per cento quella dei processi penali e del 90 per cento l'arretrato del settore civile entro giugno 2026. La riduzione dei tempi dei processi costituisce pertanto l'obiettivo fondamentale delle misure in materia di giustizia comprese nel PNRR, che ha destinato circa tre miliardi agli interventi nel settore. L'obiettivo

è quello di arrivare a un modello di efficienza e competitività di cui possa beneficiare l'intero sistema economico, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso. Le risorse saranno destinate innanzitutto al rafforzamento del capitale umano, in particolare attraverso l'ufficio del processo, ma anche alla trasformazione digitale del sistema giudiziario e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare.

La strategia del Governo in materia di giustizia è orientata, a livello organizzativo, a rafforzare la capacità amministrativa e tecnica del sistema giudiziario e alla semplificazione: nel 2021 è stato valorizzato l'ufficio del processo quale vero e proprio staff di supporto al magistrato ed alla giurisdizione. Nel 2021 è entrata in vigore la legislazione che autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere nuovo personale da impiegare nell'Ufficio del processo, uno strumento dalle grandi potenzialità in termini di abbattimento della durata dei processi e che è già in fase operativa avanzata. Inoltre, entro il mese di giugno è previsto il reclutamento di profili tecnico amministrativi per migliorare l'efficienza della macchina amministrativa degli uffici giudiziari e per dotare i tribunali delle competenze tecniche necessarie ad affrontare la trasformazione tecnologica e digitale. Il Governo intende inoltre mettere in campo numerosi strumenti per incentivare la digitalizzazione del sistema giudiziario: tra gli impegni per i prossimi anni rientrano il completamento del processo civile e penale telematico, oltre ad alcuni grandi interventi stabiliti nel PNRR e relativi alla digitalizzazione dei fascicoli giudiziari degli ultimi 10 anni e allo sviluppo di un *data lake* che consenta di accedere a una grande mole di dati per la ricostruzione della giurisprudenza, oltre che per finalità statistiche.

Il secondo obiettivo prevede di mettere in rete le esperienze virtuose del settore per fare in modo che contribuiscano al miglioramento del funzionamento dell'intero sistema. Il terzo aspetto riguarda la formazione, soprattutto dei magistrati con incarichi direttivi e semidirettivi, che dovrà essere focalizzata sugli aspetti organizzativi e gestionali. Dal lato delle riforme normative, come previsto dal PNRR, nel 2021 il Governo ha approvato la legge delega di riforma del processo civile, quella di riforma del processo penale e il decreto-legge di riforma dell'insolvenza.

La legge delega sulla giustizia civile si basa, da un lato, sulla valorizzazione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie per dare spazio a forme preventive e consensuali di soluzione delle controversie ed abbattere il carico di lavoro dei tribunali e dall'altro, sulla razionalizzazione del processo per concentrare le attività processuali nella prima udienza. Tra le disposizioni più rilevanti rientrano la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, la disciplina dell'appello - per scoraggiare impugnazioni pretestuose e semplificare le procedure - il rafforzamento dell'utilizzo di modalità telematiche per il deposito di atti e documenti e per le notifiche e una revisione del diritto di famiglia e dei minori. È stato inoltre introdotto il ricorso pregiudiziale in Cassazione, che avrà un effetto deflattivo del contenzioso.

La legge delega di riforma della giustizia penale mira innanzitutto a sbloccare quelle fasi del processo - dalle indagini preliminari al giudizio in Cassazione - che possono determinare una stasi, anche incentivando il ricorso ai riti alternativi. Si fissano i principi per la revisione del sistema sanzionatorio con finalità deflattive, viene confermata la riforma della prescrizione e si introducono correttivi a garanzia dell'imputato attraverso il nuovo istituto della improcedibilità per superamento dei termini. Inoltre, il Governo è chiamato a intervenire anche sul tema della giustizia riparativa. Anche la riforma del processo penale ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza del giudizio riducendone la durata e rafforzando il ricorso alle tecnologie digitali. In relazione a questo ultimo aspetto, diverse disposizioni incentivano l'uso di questi strumenti, come quelle che invitano il Governo a dare attuazione al principio di obbligatorietà dell'utilizzo di modalità digitali per il deposito di atti e documenti, per la conservazione degli atti processuali e per le comunicazioni e notificazioni.

Le riforme della giustizia civile e penale definite nelle leggi delega vedranno la luce nel 2022 con l'adozione di decreti attuativi ai quali il Governo sta già lavorando. Questi interventi prevedono un'attuazione progressiva e ulteriori strumenti attuativi verranno realizzati anche nel 2023.

Gli interventi in materia di insolvenza rispondono all'esigenza di incentivare l'emersione tempestiva delle crisi per garantire la continuità di impresa e salvaguardare i livelli di occupazione. Le misure previste nel PNRR e già adottate nel 2021 riguardano le modifiche al Codice della crisi d'impresa e

dell'insolvenza che entrerà in vigore nei tempi previsti per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/102322, sul quale il Governo è intervenuto per rendere immediatamente operative alcune disposizioni come lo strumento della composizione negoziata.

Anche la riforma della giustizia tributaria costituisce un impegno che il Governo considera prioritario tanto che, per rispettare le scadenze concordate con la Commissione (il 2022), si ipotizza di intervenire con disposizioni di immediata applicazione, anziché ricorrere alla legge delega (che pure rimane indicata, nella sez. I del programma di stabilità, tra i collegati alla decisione di bilancio: § I.6). Anche in questo settore, infatti l'Italia sconta un elevato arretrato - con un numero di controversie pendenti che alla fine del 2020 è aumentato del 2,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 e i tempi medi del processo sono molto lunghi e in ulteriore aumento, sia nelle Commissioni Tributarie Regionali (+ 16,3 per cento nel 2020 rispetto all'anno precedente) sia in quelle Provinciali (+ 3,8 per cento). Questi dati impongono un intervento organico volto a rendere il sistema più efficiente, soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei ricorsi alla Corte di Cassazione.

In un'ottica di più lungo periodo rientrano invece le opere di edilizia per l'efficientamento degli uffici giudiziari con la previsione di numerosi interventi da realizzare entro il 2026. A tal riguardo sono state sottoscritte le prime cinque Convenzioni tra Ministero della Giustizia e l'Agenzia del Demanio, quest'ultima con il ruolo di amministrazione attuatrice, con l'obiettivo di realizzare le cosiddette 'Cittadelle della Giustizia'.

Riassumendo, le misure previste dal PNRR in tema di giustizia si pongono come obiettivi la riduzione della durata dei processi civili e penali ed il miglioramento dell'efficienza e della prevedibilità del sistema giudiziario. Le tre principali linee di intervento della riforma mirano a completare il progetto dell'Ufficio del processo, a rafforzare la capacità amministrativa mediante investimenti sul capitale umano ed a potenziare le infrastrutture digitali. Parte della riforma è stata già implementata nel 2021, con una serie di interventi legislativi quadro. La riforma della giustizia definisce alcuni obiettivi quantitativi prioritari in termini di riduzione della durata dei processi civili e penali, rispettivamente del 40 e 25 per cento entro il 2026 rispetto a quanto osservato nel 2019 (*benchmark*). Un ulteriore obiettivo quantitativo della riforma è la riduzione del 90 per cento dei processi civili pendenti (sia di primo che di secondo grado) e del 70 per cento per i processi amministrativi (TAR e Consiglio di Stato). Tra le riforme che il Governo sta realizzando nel campo della giustizia al di fuori del raggio di azione del PNRR, infine, rientra il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, già incardinato nell'ambito dei lavori parlamentari, che contribuirà a migliorare l'efficienza della giustizia e la gestione delle risorse umane, oltre che a rafforzare l'autonomia della magistratura anche attraverso la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. La Legge di Bilancio ha inoltre previsto nuove risorse per attuare gli interventi volti alla modifica della disciplina economica della magistratura onoraria, sulla spinta delle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea, e destinate a coprire anche i costi per lo svolgimento di procedure concorsuali tese alla conferma dei magistrati onorari attualmente in servizio.

Propone infine di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole; tuttavia non condivide i dati statistici riportati nella relazione in merito al fatto che i ritardi nell'amministrazione della giustizia avrebbero un'incidenza negativa sul prodotto interno lordo: suffraga la sua affermazione facendo riferimento al fatto che le recenti riforme sul processo tributario, pur avendo ridotto l'arretrato del contenzioso, non hanno avuto alcuna incidenza favorevole in termini di prodotto interno lordo.

Il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*) replica, in merito all'osservazione del senatore Caliendo, dando atto che la giustizia tributaria versa in una condizione diversa dalla ricognizione statistica che, invero, il DEF effettua in ordine ai tempi della giustizia civile.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*), in dichiarazione di voto contrario, condivide l'opinione del senatore Caliendo e ritiene non realistici i dati riportati nel documento economico finanziario.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), annunciando il proprio voto contrario, si sofferma ancora una volta sulle criticità e le perplessità sollevate dalle recenti riforme del settore giustizia.

Previa verifica del prescritto numero legale la proposta di parere favorevole, posta ai voti, è approvata a maggioranza.

**[\(2469\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***

(Parere alla 10a Commissione sugli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte favorevole)

Il relatore, senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) propone l'allegato schema di parere favorevole sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.8, 29.10, 29.11, 29.12 e 29.13, che modificano la presunzione di dipendenza: ciò prefigura una sorta di presunzione di colpevolezza, ponendo sull'accusato l'onere della prova a propria discolpa. Sugli emendamenti 4.17, 6.106, 10.0.3, 11.7, 12.1, 14.0.1, 20.1, 20.2 e 20.3, lo schema esprime parere non ostativo.

Previa verifica del prescritto numero legale lo schema di parere del relatore, posto ai voti, è approvato a maggioranza, con l'astensione del senatore Balboni e Cruciolì.

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(2530\)](#) *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica***

**[\(1564\)](#) *Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere***

**[\(1770\)](#) *Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore***

**[\(1885\)](#) *NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere***

**[\(1868\)](#) *Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere***

**[\(2377\)](#) *Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi***

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1770 e 1868, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2530, 1564, 1885 e 2377 e rinvio)

I relatori, senatori Julia [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [CUCCA](#) (*IV-PSI*), illustrano il disegno di legge n. 2530, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Esso si compone di 13 articoli e mira a rafforzare gli strumenti di prevenzione e protezione delle donne. Nel merito il provvedimento estende l'applicabilità dell'ammonimento del Questore per violenza domestica ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive; le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono inoltre aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d'ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito (articolo 1). Il testo governativo poi prevede la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione del braccialetto elettronico. Nel disporre la misura coercitiva

dell'allontanamento dalla casa familiare con le modalità di controllo mediante mezzi elettronici, il giudice deve prevedere l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo elettroniche. Stessa misura si prevede nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa stabilendo che le modalità di controllo con mezzi elettronici possono essere disposte anche al di fuori dei limiti di pena di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale (articolo 2).

Il disegno di legge altresì: interviene in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva (articolo 3); interviene sul Codice antimafia estendendo l'applicabilità, da parte dell'Autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell'ambito di violenza domestica (articolo 4); amplia il catalogo di reati per i quali scatta l'obbligo - da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati - di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con questi centri qualora ne faccia richiesta (articolo 5); introduce un'ulteriore ipotesi di fermo disposto dal PM, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e *stalking* (articolo 6); interviene sulla disciplina del beneficio della sospensione condizionale della pena per i reati di violenza di genere e domestica, consentendo al giudice di avvalersi degli uffici di esecuzione penale esterna per l'individuazione degli enti o delle associazioni presso le quali l'autore del reato deve svolgere i prescritti percorsi di recupero (articolo 7); introduce l'obbligo di arresto in flagranza dell'indagato in caso di violazione degli ordini di protezione adottati in sede civile (articolo 8); prevede che nei procedimenti per i reati di violenza di genere e domestica, l'estinzione o la revoca delle misure cautelari coercitive nonché la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al questore, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione e al prefetto ai fini dell'eventuale adozione, di misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa (articolo 9); introduce la possibilità di corrispondere una provvisoria a titolo di ristoro "anticipato", alla vittima o, in caso di morte, agli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno (articolo 10).

Il testo poi stabilisce che il prefetto possa adottare misure di vigilanza dinamica, in caso di pericolo di reiterazione della condotta in relazione a taluni reati commessi in ambito di violenza domestica, a particolare tutela della vittima (articolo 11); si prevede anche la possibilità dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza (in cui l'arresto è obbligatorio), non oltre quarantotto ore dal fatto per colui che viola i provvedimenti di allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 12).

I relatori, conformemente al deliberato dell'Ufficio di Presidenza integrato, propongono la congiunzione con i disegni di legge già all'ordine del giorno sugli uomini maltrattanti, nonché con i disegni di legge nn. 1564, 1885 e 2377, aventi medesimo oggetto.

In particolare, l'atto Senato n. 1564 (Valente e altri) consta di sei articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale prevedendo che si possa procedere all'arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'articolo 2 prevede che anche fuori dai casi di flagranza e delle ipotesi che consentono il fermo dell'indiziato (articolo 384 del codice di procedura penale) il PM disponga, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di maltrattamenti e di *stalking*, quando sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Si tratta di una previsione che

in larga parte ricalca quanto previsto dall'articolo 6 dell'atto Senato n. 2530. L'articolo 3 prevede che nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescriva le modalità di controllo mediante braccialetto elettronico (*ex* articolo 275-*bis* del codice di procedura penale). Qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione del braccialetto elettronico, il giudice dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. L'articolo 4 dispone che quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572 (*maltrattamenti contro familiari e conviventi*), 387-*bis*, 609-*bis* (*violenza sessuale*), 609-*quater* (*atti sessuali con minorenne*), 609-*quinquies* (*corruzione di minorenne*), 609-*octies* (*violenza sessuale di gruppo*) e 612-*bis* (*atti persecutori*) del codice penale, il PM, assunte le informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura penale, trasmette gli atti al prefetto al fine di valutare l'adozione di eventuali misure di protezione. Con riguardo alle misure di vigilanza dinamica che possono essere adottate dal prefetto si rinvia alle schede relative agli articoli 9 e 11 dell'atto Senato n. 2530. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 6 disciplina infine l'entrata in vigore.

Quanto al disegno di legge n. 1885 (Nencini e altri), "Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", all'articolo 1 esso introduce un nuovo comma all'articolo 572 del codice penale. Tale comma aggiuntivo prevede la sospensione temporanea della potestà genitoriale per il soggetto indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi o di violenza assistita nei confronti di minorenne. Tale sospensione dura dall'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (articolo 415-*bis* del codice di procedura penale) fino alla pronuncia della sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere. Si prevede la trasmissione degli atti del procedimento al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore.

L'articolo 2 prevede il gratuito patrocinio per le vittime di lesioni in ambito familiare e domestico. A tal fine esso propone l'inserimento del reato di lesione personale (articolo 582 del codice penale), ove commesso in ambito domestico e familiare, nell'elenco dei delitti di cui all'articolo 76, comma 4-*ter*, del testo unico sulle spese di giustizia (di cui al decreto legislativo n. 115 del 2002). Il citato comma 4-*ter* stabilisce che la persona vittima dei reati ivi elencati può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito, fissati dal medesimo testo unico.

L'articolo 3 propone novelle all'articolo 165, quinto comma, del codice penale. Esso prevede, in caso di condanna per determinati delitti (tra i quali figurano talune fattispecie riconducibili alla violenza domestica e di genere), che la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati per tali reati. Con le novelle in esame, si stabilisce che la sospensione condizionale sia subordinata non solo alla partecipazione al percorso di recupero, ma anche alla valutazione dell'esito di tale partecipazione da parte del giudice dell'esecuzione. Di tale esito, prosegue il testo come novellato, riferisce al giudice dell'esecuzione l'ente o l'associazione che ha gestito percorso di recupero.

L'articolo 4 dispone in ordine alla partecipazione della persona offesa nel procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva in relazione ai reati di violenza alla persona. A tal fine, esso propone novelle all'articolo 309, comma 8, del codice di procedura penale. Tale articolo 309 stabilisce, al primo comma, che l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva, entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento. Tale facoltà non è prevista per le ordinanze emesse a seguito di appello del pubblico ministero. Il tribunale territorialmente competente, in composizione collegiale, decide su tale richiesta (settimo comma). Ai sensi dell'ottavo comma, il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio e l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero e, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Secondo la novella in esame, relativamente, come detto, ai reati di violenza alla persona, tale avviso è notificato, entro i medesimi termini personali, alla persona offesa e al difensore, ove nominato. Conseguentemente, la facoltà di esaminare e di estrarre copia degli atti depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza,

riconosciuta al difensore dell'imputato, viene estesa al difensore della persona offesa, ove nominato. L'articolo 5 propone l'inserimento di un nuovo articolo 5-*bis* nella legge n. 69 del 2019. Tale disposizione aggiuntiva reca disciplina concernente corsi di formazione destinati agli operatori dei servizi sociali in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o che intervengono nei trattamenti penitenziari delle persone condannate per i medesimi reati. La disposizione prevede che il Ministero della giustizia attivi tali corsi di formazione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni. Si prevede che la formazione sia obbligatoria per il personale individuato dalle amministrazioni interessate. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa, la definizione di contenuti dei corsi, al fine di assicurarne l'omogeneità. Riguardo all'individuazione delle fattispecie di reato, la disposizione in esame fa riferimento agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 69 del 2019: si tratta dei reati di cui ai agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale.

Infine, l'atto Senato n. 2377 (Casolati), "Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi", proponendo una modifica all'articolo 9 della legge n. 69 del 2019, reca una novella all'articolo 572 del codice penale. Vi si prevede che nei casi di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ivi disciplinati, sia consentito l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale. Si prevede altresì l'arresto in flagranza in caso di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa (articolo 387-*bis* del codice penale). Nei casi qui menzionati, qualora non si possa procedere all'arresto immediato per motivi legati alla salvaguardia della persona offesa, si considera in stato di flagranza la persona che risulti autore del fatto, sulla base di indizi di colpevolezza concludenti, dai quali il fatto emerga in maniera inequivocabile. In tali casi, l'arresto deve comunque essere eseguito entro 48 ore dalla commissione del reato. La novella mira, quindi, ad introdurre l'istituto dell'arresto in flagranza differita per i delitti di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti rispettivamente dagli articoli 387-*bis* e 572 del codice penale.

Il [PRESIDENTE](#), udite le relazioni sui disegni di legge n. 2530, 1564, 1885 e 2377, non facendosi osservazioni e in conformità ai deliberati dell'Ufficio di Presidenza integrato, ne dispone la congiunzione tra di loro e con i disegni di legge n. 1770 e 1868. Ricorda lo stato dell'iter di questi due ultimi disegni di legge, già iniziati con la relazione del senatore Cucca: il 25 febbraio scorso decorse il termine per l'indicazione dei soggetti da audire e furono indicati 19 nomi.

Sottopone quindi alla Commissione la valutazione in ordine all'opportunità di riaprire questo termine, in riferimento a tutti gli altri disegni di legge testé congiunti, fissando come data per la presentazione delle proposte da parte dei Gruppi il prossimo giovedì 21 aprile alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

**(2499) DAL MAS ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze**

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), facente funzioni di relatore in sostituzione del senatore Pepe, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa dei senatori Dal Mas, Caliendo, Modena e altri, che reca modifiche al

codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 dispone l'abrogazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 428 c.p.p., la quale prevede che contro la sentenza di non luogo a procedere possa proporre appello il procuratore della Repubblica e il procuratore generale, quest'ultimo esclusivamente nei casi di cui all'articolo 593-*bis*, 2° comma, ovvero nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento. L'articolo 2, modificando il comma 2 dell'articolo 593 del codice di procedura penale (che disciplina i casi di appello), sopprime la possibilità per il PM di appellare le sentenze di proscioglimento. L'articolo 3, infine, interviene sull'articolo 606 del codice di procedura penale. Tale disposizione che disciplina i casi di ricorso per cassazione attualmente prevede che il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. Il disegno di legge integra l'articolo 606 c.p.p. con la previsione per la quale il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero nei casi di sentenza di proscioglimento in primo grado.

È opportuno segnalare come il disegno di legge intervenga - come del resto si sottolinea nella relazione di accompagnamento del provvedimento, alla quale si fa rinvio - sul regime dell'impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte dei pubblici ministeri, una questione già interessata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 nota anche come legge « Pecorella », la quale, nel suo punto nodale escludeva la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, salvo l'emergere di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. Tale norma, come è noto, è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta, con la sentenza n. 26 del 2007, in quanto, impedendo al pubblico ministero il potere di impugnare una sentenza di primo grado in appello, tale norma si sarebbe posta in contrasto con il principio di parità delle parti sancito dall'articolo 111 della Costituzione. Tuttavia, nella relazione stessa si osserva come a distanza di quindici anni da quella pronuncia si debba registrare una complessiva rilettura, anche in ragione di *input* europei - rilettura peraltro confermata anche nella relazione conclusiva della Commissione di studio per la riforma della giustizia penale, presieduta dal dottor Lattanzi - del quadro normativo e del ruolo del pubblico ministero in particolare, che impone di rivedere la stessa interpretazione del principio della parità delle armi, che ispirò all'epoca la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) chiede al rappresentante del Governo se nella legge delega sul processo penale non vi sia una parte riservata anche alle impugnative e con quali criteri debba essere esercitata: se, quindi, l'argomento trattato nel disegno di legge in questione sia coerente con questi criteri.

Il SOTTOSEGRETARIO dichiara che vi è un capitolo della legge di delega che riguarda le impugnazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(2419) [Deputato Giorgia MELONI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali***, approvato dalla Camera dei deputati

**(1425) [SANTILLO ed altri.](#) - *Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 aprile.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede un rinvio per lo svolgimento dei necessari

approfondimenti, anche con il Governo.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) chiede chiarimenti al relatore in merito ai tempi di conclusione.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che i tempi di conclusione non dipendono soltanto dal relatore, ma dal fatto che attualmente mancano ancora i pareri della 5a Commissione su alcuni emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali**

**(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora**

**(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali**

**(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto**

**(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali**

**(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali**

**(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali**

**(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione**

**(2016) Assuntela MESSINA. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali**

- e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913, 1045 e 1062 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene necessario insistere con la 5a Commissione per l'ottenimento dei necessari pareri sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

**(1516) IWObI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali**

**(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale**

**(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo**

**(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il relatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che è ancora in atto un confronto tra i relatori e, comunque, chiede un incontro con i rappresentanti del Governo prima di poter depositare un testo per l'esame della Commissione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) sollecita la chiusura dell'*iter* in tempi brevi ricordando che il 7 aprile scorso è stata pubblicata un'ulteriore sentenza in sede europea su rinvio pregiudiziale del tribunale amministrativo regionale competente, avente ad oggetto la disciplina economico giuridica dei magistrati onorari; con l'occasione sottolinea ancora una volta la necessità che si proceda al riconoscimento richiesto da soggetti che svolgono una funzione fondamentale, senza la quale il sistema giustizia italiano sarebbe già collassato da tempo.

Ricorda di aver manifestato nelle precedenti sedute perplessità sulle previsioni della tempistica eccessivamente ottimistica relativamente all'elaborazione del disegno di legge in oggetto; chiude l'intervento con l'auspicio che finalmente si giunga ad una soluzione che riconosca a tali servitori dello Stato uno status giuridico adeguato alle loro legittime aspettative.

Il [PRESIDENTE](#), anche a nome dei vari commissari che assentono, esprime l'auspicio che quanto prima la concertazione tra i relatori - e tra di essi ed il Governo - produca il nuovo testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) chiede chiarimenti in merito alla calendarizzazione della seduta relativa alla nomina del vicepresidente tuttora vacante, invitando se possibile a procedere oggi stesso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, a norma di Regolamento, è necessario un congruo preavviso per la convocazione della Commissione su un punto non previsto all'ordine del giorno.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) si associano alla richiesta del senatore Crucoli.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto di tali richieste, preannuncia che a breve si procederà alla calendarizzazione della seduta necessaria all'assolvimento di tale adempimento, necessario anche per il celere completamento del vasto programma di audizioni pendente presso l'Ufficio di Presidenza integrato.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) chiede altresì che venga disposto nel più breve tempo possibile l'«incardinamento» del disegno di legge sulla modifica della disciplina dell'ergastolo ostativo, proveniente dalla Camera dei deputati.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) rammenta che a tale disegno di legge n. 2574 andrà congiunto il disegno di legge n. 2465 a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dichiara che nella prima seduta della prossima settimana, da tenersi nel pomeriggio di martedì 19 aprile, si procederà all'elezione del nuovo vice Presidente ed alla trattazione dei disegni di legge testé citati.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL  
DISEGNO DI LEGGE N. 2469

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.8, 29.10, 29.11, 29.12 e 29.13 che adeguano la previsione sulla dipendenza alla presunzione costituzionale di non colpevolezza, evitando di porre sull'accusato l'onere della prova a propria discolpa.  
Sui restanti emendamenti esaminati, esprime parere non ostativo.

# 1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 289 (pom.) dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022**  
**289ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 17,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2574) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

**(2465) GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il **PRESIDENTE** propone che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2574, già fissato per il 25 maggio alle ore 12, sia anticipato al 23 maggio alle ore 19.

La Commissione concorda all'unanimità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Pur nel permanere della necessità di attendere il completamento dei pareri su emendamenti della Commissione bilancio, il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di procedere all'illustrazione degli emendamenti, seppur consapevole del breve tempo a disposizione.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia le ragioni di economia dei mezzi che consigliano di rinviare la trattazione ad altra seduta, dal momento che tra qualche minuto l'odierna seduta dovrà essere sospesa per la ripresa dei lavori dell'Assemblea.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) interviene sull'ordine dei lavori, ricordando che il senatore Balboni - già iscritto a parlare - ha chiesto di intervenire in argomento nella seduta di martedì prossimo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) lamenta tuttavia che, per la trattazione di questo disegno di legge, era stato concordato tra i Gruppi un *timing* che rischia così di non essere rispettato: paventa il rischio che, raccogliendo in anticipo le richieste degli interventi in discussione generale, si costituisca un pericoloso precedente che - in assenza dell'iscritto a parlare, nella seduta successiva - finirebbe con il dilazionare sempre di più i termini di trattazione dei disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, al fine di accelerare la procedura di designazione dei soggetti da audire, la Presidenza ha attivato consultazioni informali proprio per evitare di attendere la deliberazione formale della Commissione plenaria, che ha poi regolarmente consacrato le scelte operate con il consenso di tutti. Quindi nulla, nelle presenti circostanze, può suonare a conferma delle tattiche defatigatorie paventate; l'unica cosa che sicuramente non può fare è fissare un termine di chiusura dei lavori in base a negoziazioni di maggioranza che, ovviamente, non possono vincolare la minoranza.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) chiede chiarimenti sui tempi di approvazione e di trattazione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario e biasima questo continuo slittamento dei tempi della trattazione. La prassi di rinviare gli interventi in discussione generale, a suo modo di vedere, finisce con il produrre effetti dilatori sul termine degli emendamenti, per cui insiste nella richiesta di sua fissazione al più presto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che non è possibile fissare il termine degli emendamenti quando è ancora aperta la discussione generale; questo periodo è stato caratterizzato da particolari urgenze, come le richieste di pareri su decreti-legge e la trattazione di disegni di legge impegnativi come quello

sull'ergastolo ostativo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) chiede che si possa fissare la scadenza del termine degli emendamenti al 18 maggio prossimo.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della proposta del senatore Mirabelli e chiede in merito l'opinione dei rappresentanti dei Gruppi, precisando che - in ogni caso - la deliberazione formale non avrà luogo prima della chiusura della discussione generale.

*La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 17,45.*

Dopo un ampio dibattito, in cui intervengono i senatori [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), Alessandra [MAIORINO](#) (M5S), [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), [MIRABELLI](#) (PD), [MALAN](#) (FdI) e [CUCCA](#) (IV-PSI), il Presidente raccoglie l'orientamento unanime dei Gruppi a favore della fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti alle ore 19 del 23 maggio prossimo. Tale orientamento sarà sottoposto alla ratifica della Commissione al termine della discussione generale, che avrà luogo presumibilmente martedì prossimo quando il senatore Balboni interverrà in discussione generale.

Anche il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) avverte che eserciterà il diritto di intervento, discendente dalla sua iscrizione a parlare, in quella seduta.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) - che invece chiede ed ottiene di svolgere subito il suo intervento in discussione generale - lamenta che l'articolo 3 del testo pervenuto dalla Camera dei deputati contiene dei principi di delega che riguardano la procedura per la valutazione di professionalità dei magistrati. In particolare si prevede l'istituzione di un fascicolo per la valutazione del magistrato che dovrà contenere, per ogni annualità, tra l'altro: dati statistici e documentazione sull'attività svolta inclusa quella cautelare ossia le richieste di custodia; dati sulla tempestività nell'azione dei provvedimenti ed eventuali anomalie all'esito degli affari trattati nelle fasi successive. Mentre è assolutamente condivisibile accertare le capacità del magistrato - ed in particolare la sua indipendenza, l'imparzialità, la diligenza e la laboriosità - tuttavia non è chiaro che cosa si intenda per "anomalia" in relazione alle fasi successive. Il rischio infatti è che le valutazioni fuoriescano dall'ambito di competenza del singolo magistrato, che verrebbe valutato anche a seconda del lavoro svolto da altri magistrati in relazione all'evoluzione di un fascicolo nelle fasi o nei gradi successivi. L'articolo 12, poi, apporta una serie di modifiche in materia di funzioni dei magistrati. Nella legge in vigore (articolo 13 del D.lgs. n. 160/2006) è già contenuta una limitazione al passaggio di funzioni: infatti è previsto che il cambio da giudicante a inquirente non è consentito né all'interno del distretto dove si presta servizio, né in altri distretti della Regione; ciò vale per tutta la durata della carriera. In altre parole attualmente un magistrato che vuole cambiare funzione deve prendere la sua famiglia e spostarla necessariamente in un altro luogo. Con la riforma proposta, il cambio di funzioni sarebbe incomprensibilmente reso ancora più complesso: viene previsto infatti, come regola generale, che il magistrato possa chiedere il cambio una sola volta nel corso della sua intera carriera. Dissente da questa modifica: svolgere funzioni diverse significa, per i magistrati, acquisire esperienze importanti che si portano appresso per tutta la carriera e che possono giovare di volta in volta alla funzione in corso. Questo discorso vale sia nel caso che un magistrato passi da funzioni requirenti a funzioni giudicanti che viceversa. Per le esperienze personali vissute in magistratura, si sente di affermare che dovrebbe essere previsto per i pubblici ministeri addirittura un periodo da giudicanti, per far loro acquisire la cultura della prova: ci deve essere la piena libertà da parte del magistrato di scegliere quale funzione ricoprire e - dopo aver assicurato un periodo minimo, come già previsto - di poter passare da una funzione all'altra. È inoltre incomprensibile la previsione secondo cui, trascorsi 9 anni dalla prima assegnazione, il passaggio di funzioni sarebbe ancora consentito per una sola volta ma, se si tratti del passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, solo purché l'interessato non sia mai stato

un giudice penale. Inoltre, se si tratti del passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o lavoro, ciò avverrebbe solo purché il magistrato non sia destinato a svolgere funzioni giudicanti penali. In altre parole, chi ha fatto il pubblico ministero non potrà mai essere un giudice penale e viceversa: è un compromesso assolutamente inutile, oltre che dannoso, volto a cercare di giungere, passo dopo passo, alla separazione delle carriere; sembra quasi una "bandierina" che qualche gruppo politico ha ritenuto di poter piazzare nel testo e rivendicare.

L'articolo 13 apporta modifiche in materia di progetto organizzativo della Procura. Una prima perplessità, per il vero già manifestata quando si licenziò la riforma del processo penale qui in Senato, riguarda il fatto che i criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale siano indicati con legge dal Parlamento: l'esercizio dell'azione penale deve essere riservato alla indipendenza ed autonomia della magistratura, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, come espressione esclusiva del potere giudiziario; quindi deve sempre essere libero da ogni tipo di selezione preventiva dei reati da trattare, soprattutto se tale selezione è fatta da altri poteri dello Stato. Il Parlamento, espressione del potere legislativo, ha altri strumenti per dirigere la politica giudiziaria quali la creazione di nuove norme o l'abrogazione delle stesse, la depenalizzazione di reati ritenuti non più di particolare disvalore sociale, o viceversa, l'inasprimento di pene. Un'altra perplessità, per un verso collegata e resa più grave dall'esistenza della prima, è la previsione dell'obbligo di trasmettere i progetti organizzativi degli uffici requirenti al Ministro della giustizia per consentirgli eventuali osservazioni. Questo consentirebbe al Governo di potersi "intromettere" in una materia, quale è quella dei piani organizzativi delle procure, che è il cuore della attività giurisdizionale requirente, potendo incidere sulle modalità con cui il Procuratore organizza una funzione, di cui deve essere esclusivo titolare. Al Ministro della giustizia, il solo ministro ad avere rilievo costituzionale, l'articolo 110 della Carta fondamentale assegna il compito di curare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; pertanto la conoscenza dei piani organizzativi redatti dai procuratori e approvati dal CSM dovrebbe essere utile solo per dotare gli uffici delle risorse necessarie al funzionamento senza entrare, neanche attraverso osservazioni, nel merito della organizzazione delle procure.

L'articolo 30 interviene in materia di eleggibilità dei componenti eletti dal parlamento, i cosiddetti membri laici. Le novità riguardano il rispetto della parità di genere e il richiamo alla trasparenza delle procedure di candidatura. Per evitare eccessive interferenze politiche o partitiche all'interno del Consiglio, è indispensabile prevedere esplicitamente anche talune condizioni di ineleggibilità. Sarebbe infatti opportuno prevedere che i componenti laici possano essere scelti, tra le categorie di professori universitari o avvocati indicati dall'articolo 104 Cost., purché non ricoprano, o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione, le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti.

Un'ultima osservazione riguarda il sistema elettorale proposto (art. 31) per l'elezione dei 20 componenti togati che, pur nel rispetto della norma costituzionale che non può mai consentire il sorteggio, non raggiunge l'obiettivo, ampiamente condivisibile e dichiarato fin dalla prima stesura del disegno di legge, di contrastare il patologico fenomeno del "correntismo" nella magistratura, al punto da rendere nullo il controllo del contesto associativo sull'elezione dei consiglieri del CSM. Infatti i collegi maggioritari uninominali proposti per l'elezione dei magistrati provenienti dalle tre funzioni risulteranno di una numerosità talmente elevata, da eludere qualsiasi criterio di prossimità tra rappresentante e rappresentati. Infatti, consegnando tre schede a ciascuno dei magistrati elettori ci saranno circa 8 mila votanti per i rappresentanti della funzione di legittimità, 4 mila per ciascuno dei 2 collegi relativi ai magistrati del pubblico ministero e circa 2 mila per i quattro collegi per i magistrati di merito. Appare ovvio che il "peso sostanziale" dei consiglieri sarà, di fatto, molto diverso in relazione al bacino elettorale che ha eletto ciascuno dei tre diversi corpi elettorali. Né aiuta, nel perseguimento dell'obiettivo di limitare la forza delle "correnti", l'introduzione per l'elezione, peraltro per la sola componente di merito, della possibilità di collegamenti tra singoli candidati tra di loro o per il tramite di gruppi organizzati. Anche la successiva elezione con criterio proporzionale in un collegio

unico nazionale virtuale per effetto di tali collegamenti potrà rivitalizzare il peso dei gruppi associati. È palese che continuerà ad essere abusata, ancorché legittima, la gestione delle candidature da parte di tali gruppi, poiché è probabile che candidati "indipendenti" si colleghino, per avere qualche possibilità di successo, sfruttando la "lotteria" di questo tipo di elezione.

L'obiettivo originario di contrasto al correntismo poteva essere conseguito più agevolmente proponendo, come previsto nel disegno di legge n. 2119 a propria firma, un'elezione su due livelli che garantisse da una parte una capillare conoscenza diretta del candidato e dall'altra l'individuazione di consiglieri autorevoli e rappresentativi dei magistrati, indipendentemente dalle funzioni requirenti o di merito svolte, in quanto conosciuti e stimati nell'esercizio delle loro funzioni, anziché designati per meriti associativi di gruppi organizzati. Bastino alcuni numeri di confronto tra il sistema in esame e il disegno di legge n. 2119: nel primo si propongono 6 ampissimi collegi territoriali e un collegio unico nazionale (un secondo, come detto, è virtuale per il recupero di 5 consiglieri), a fronte dell'ipotesi da lui formulata di una prima fase con oltre 170 piccoli collegi territoriali, pressoché coincidenti con gli uffici di appartenenza, che, nella seconda fase, avrebbero prodotto 18 collegi uninominali e 1 binominale (quello di legittimità), con una media di 50 delegati per collegio. Peraltro, utilizzando meccanismi di maggioranze qualificate ed eventuali ballottaggi a tre, si sarebbe realizzata l'estrema difficoltà di qualsiasi concreta previsione o predeterminazione del risultato elettorale.

Il [PRESIDENTE](#) rileva, dall'intervento testé svolto, un interesse del senatore Grasso a coltivare il suo disegno di legge n. 2119, per connessione stretta con il disegno di legge approvato dalla Camera: invita pertanto i Gruppi ad essere conseguenti, propiziando l'esercizio del potere di impulso del cambio di sede da parte del quinto dei componenti della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1078 E CONNESSI (TUTELA ANIMALI)*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella seduta del 27 aprile 2022, la 5a Commissione permanente si è dichiarata ancora in attesa della relazione tecnica del Governo sui disegni di legge riguardanti la tutela degli animali.

Anche a nome della Commissione giustizia, si unisce alla richiesta al Governo, trattandosi di elemento dirimente per sbloccare il parere che la 5a Commissione permanente ancora non ha espresso.

Dopo che il sottosegretario SISTO ha preso nota della richiesta, la Commissione concorda all'unanimità.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) segnala che sono pervenute richieste di pareri urgenti dalla 6a Commissione sul disegno di legge Gaudiano in materia di imposta di registro (892), nonché dalle Commissioni 1a e 7a riunite sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, per l'attuazione del PNRR. Propone pertanto che tali due sedi consultive siano aggiunte all'ordine del giorno di domani, alle ore 9, unitamente al seguito della discussione sul disegno di legge n. 2499 (Dal Mas ed altri, in materia di impugnazione delle sentenze), per il quale occorre procedere nella discussione generale.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

*La seduta termina alle 18,20.*

## 1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 290 (ant.) del 12/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022  
290ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(2598\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**  
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) precisa che stante lo stato arretrato del disegno di legge in titolo, pur sollecitato dalle Commissioni di merito, la trattazione nella presente seduta è svolta soprattutto per disamina delle parti di competenza della Commissione giustizia, in via di prima approssimazione. La proposta del parere potrebbe essere avanzata in una prossima seduta, magari anche alla luce degli emendamenti che dovessero essere presentati dinanzi alle Commissioni 1a e 7a riunite. L'articolo 13 prevede, con riguardo ai consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi nel 2020, la riduzione del corso di formazione previsto dalla disciplina vigente dagli attuali diciotto mesi a dodici mesi, comportando una anticipazione dell'assunzione in servizio operativo da parte dei dirigenti penitenziari, dei dirigenti di istituto penale per minorenni e dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna. L'articolo rinvia ad un successivo regolamento ministeriale la disciplina delle modalità concorsuali, la composizione della commissione esaminatrice e la definizione delle prove d'esame. L'articolo 17 ridetermina la dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, autorizzando l'assunzione di personale, col fine specifico di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna, oltre che per garantire la piena operatività degli uffici territoriali. Più nel dettaglio, col fine specifico di rafforzare le misure per l'esecuzione penale esterna e di garantire la piena operatività degli uffici territoriali, i commi 1 e 2 incrementano la dotazione organica: dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna di 11 unità; del personale del comparto funzioni centrali di 1.092 unità (di cui 895 unità dell'Area III F1 e 197 unità dell'Area II F2). Il comma 3 concerne l'assunzione di personale a favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, col fine specifico di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna, oltre che per coprire le carenze organiche. Il comma 4 stabilisce che - per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 2 - il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza non anteriore al 1°

novembre 2022, mediante l'espletamento di procedure concorsuali in deroga: 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti all'Area III posizione economica F1; 197 unità appartenenti all'Area II posizione economica F2.

L'articolo 18 anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici. Il comma 1 dell'articolo 19 prevede l'istituzione di un portale nazionale, gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro e denominato Portale nazionale del sommerso (PNS), in cui confluiscono i verbali ispettivi ed ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale; il portale sostituisce le attuali forme di condivisione di dati, inerenti alla suddetta attività, tra Ispettorato nazionale del lavoro, INPS ed INAIL e concerne gli atti emessi dal medesimo Ispettorato e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza. L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie: esso dispone di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie", di cui alla Missione 5 - Componente 3, Investimento 2, del PNRR.

Il comma 4 dell'articolo 23 reca infine modifiche all'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**(892) Felicia GAUDIANO e altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6a Commissione. Esame sugli emendamenti e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) fa presente che la Commissione già espresse un parere non ostativo, il 21 luglio 2020, sul testo del disegno di legge che è volto a diversamente modulare la solidarietà dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, a seconda della soccombenza o della vittoria processuale. Il disegno di legge parte da una vistosa anomalia: nella pratica corrente la parte soccombente non versa l'imposta e la parte vincitrice della causa civile si fa carico delle spese di registrazione della sentenza per l'intero ammontare, pur di poter ottenere la utilizzabilità dell'atto giudiziario. In tal caso, i mezzi giudiziari per rivalersi sulla parte soccombente sono molto onerosi e in caso di mancato versamento l'Agenzia delle entrate riscossione si rivolge ad entrambi le parti.

Stante l'estrema difficoltà di capovolgere la consolidata giurisprudenza, che sottrae all'esenzione fiscale dei titoli esecutivi questo tipo di imposta sugli atti processuali, l'unico modo di risolvere il problema è modificare la regola della solidarietà, sotto questo particolare profilo.

Viene ora in rilievo un emendamento del Relatore in 6a Commissione, senatore Buccarella, con cui si prevede che le spese relative al versamento dell'imposta di registro su tali atti siano attribuite alla parte soccombente e solo in via subordinata a quella vittoriosa; la solidarietà rimarrebbe solo nel caso di soccombenza parziale.

Su questo emendamento 1.2 si propone il parere non ostativo; la proposta è poi di parere contrario all'emendamento 1.1 in ragione del fatto che vi era stato parere favorevole al testo.

Dopo interventi dei senatori [ROSSOMANDO](#) (PD), [GAUDIANO](#) (M5S), [DAL MAS](#) (FIBP-UDC), [GIARRUSSO](#) (Misto-IpI-PVU) e [CUCCA](#) (IV-PSI), il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2499) DAL MAS ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 aprile.

Il **PRESIDENTE** ricorda lo stato della trattazione del disegno di legge in titolo, su cui - dopo la relazione illustrativa - il senatore Grasso chiese un avviso del Governo ed il Sottosegretario rilevò l'esistenza della delega penale. Conferma la sottosegretaria MACINA, secondo cui occorrerebbe attendere l'allineamento delle previsioni a seguito dell'esercizio della delega.

Il senatore **DAL MAS** (*FIBP-UDC*) interviene in discussione generale, ricordando le vicende della cosiddetta "legge Pecorella" e dello scrutinio costituzionale sfavorevole che essa ricevette, nel 2007, per violazione del principio di parità delle parti processuali. Anche in quella circostanza, furono enunciati in sentenza spunti significativi in ordine ai differenti interessi di cui sono latori da un lato il pubblico ministero e dall'altro gli imputati. Il ribaltamento degli esiti di primo grado, a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero, pone sotto serio *stress* il principio di cui all'articolo 27, comma secondo, della Costituzione: la stessa sentenza n. 34 del 2020 vide la Corte Costituzionale dichiarare che l'impugnazione del merito, da parte del pubblico ministero, presenta margini di cedevolezza più ampi del simmetrico diritto dell'imputato. D'altro canto quest'ultimo è fondato sull'articolo 24 della Costituzione, mentre il primo è riconducibile in via mediata all'articolo 112; anche le convenzioni internazionali ricordano che l'appello è diritto della parte e che la pubblica accusa, nei suoi poteri, resta astretta dallo *standard* "oltre ogni ragionevole dubbio" con cui si addivene alla pronuncia giurisdizionale nel processo penale. La relazione del professor Lattanzi alla Ministra, l'anno scorso, ha infine chiarito la necessità di rivedere il sistema delle impugnazioni del pubblico ministero anche nel nostro ordinamento, per renderla più conforme al principio della presunzione di non colpevolezza, recentemente fatto oggetto anche di recepimento di una direttiva dell'Unione europea.

Il **PRESIDENTE** dichiara che la discussione generale resta aperta.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU-Eco*) preannuncia la propria iscrizione a parlare, richiedendo che la tempistica del seguito della discussione sia rimessa alla programmazione dei lavori dell'Ufficio di Presidenza integrato.

Il **PRESIDENTE** replica che, essendo già avvenuto l'incardinamento del provvedimento, esso resta nel calendario dei lavori della Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## 1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 297 (pom.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022  
297ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

IN SEDE REDIGENTE

**(2419) Deputato Giorgia MELONI e altri.** - *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*

**(1425) SANTILLO e altri.** - *Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività svolte per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 maggio.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az), uniformandosi alle posizioni espresse nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltosi, si dichiara a disposizione per concertazioni ulteriori tra i Gruppi.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ringrazia il Relatore ma ritiene che occorra un coinvolgimento del Governo (che in sede di maggioranza potrebbe anticipare i suoi orientamenti) e degli omologhi Gruppi della Camera dei deputati, per agevolare una celere seconda lettura in quel ramo del Parlamento.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) è favorevole ad una concertazione ulteriore, ma nella consapevolezza che - se non si raggiunge un'intesa - il disegno di legge approvato dalla Camera può essere approvato nel testo attuale.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) ribadisce a nome del suo Gruppo la disponibilità al ritiro di tutti gli emendamenti, se tutti i Gruppi convengono: ciò consentirebbe di approvare il testo della Camera senza ulteriori ritardi, visto che una seconda lettura in quel ramo potrebbe pregiudicare la promulgazione in questa legislatura.

Il sottosegretario SISTO concorda in ordine alla potenziale difficoltà di conclusione proficua della *navette* in questa legislatura, ricordando anche la severità del giudizio espresso su molti

emendamenti dalla 5a Commissione permanente.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara disponibile al ritiro degli emendamenti, nei termini già esposti in Ufficio di Presidenza integrato, mentre la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ribadisce la richiesta - avanzata già in quella sede - di una preventiva riunione di maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#) conclude dichiarando che i disegni di legge in titolo restano all'ordine del giorno per consentire, in una seduta supplementare in questa medesima settimana, di verificare gli esiti delle concertazioni testé prefigurate.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(2499) DAL MAS ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 maggio.

In assenza del relatore, il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo se ritiene che l'esercizio della delega processuale penale possa ritenersi assorbente o preclusivo rispetto alle proposte contenute nel disegno di legge in titolo.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) ricorda l'eziologia del provvedimento, tratto da una parte della relazione conclusiva della "Commissione Lattanzi", inerente proprio al processo penale; se il Governo non la condivide è questa la sede per dirlo, anche perché disattenderebbe la recentissima giurisprudenza costituzionale che parla di affievolimento del diritto di impugnazione del pubblico ministero.

Il sottosegretario SISTO prevede che gli schemi di decreto legislativo originati dalla delega processuale penale saranno sottoposti al parere parlamentare nel prossimo mese di settembre.

Il [PRESIDENTE](#) conclude rinviando al periodo dell'anno in corso, prefigurato dal Governo, la valutazione in ordine alla permanenza di attualità del disegno di legge, ovvero al soddisfacimento delle sue istanze nella diversa sede dell'esercizio della delega già conferita.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

**(2465) GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD), preso atto dell'annuncio del Presidente in ordine alla mancata espressione del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti proposti, sollecita il rappresentante del Governo all'espressione dei pareri governativi.

Il sottosegretario SISTO dichiara che il Governo non è ancora pronto all'espressione dei pareri di sua spettanza.

Prende atto il relatore [MIRABELLI](#) (PD), riservandosi un approfondimento di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

**(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali**

**(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale**

**(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo**

**(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

I correlatori [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) e Angela Anna Bruna [PIARULLI](#) (M5S) sollecitano un'espressione di giudizio, da parte della sottosegretaria Macina, in ordine alle linee guida da essi prefigurate per la trattazione del provvedimento.

Il sottosegretario SISTO si dichiara disponibile a ribadire alla sua collega al Dicastero della giustizia che un primo incontro va comunque organizzato, al più presto, sul punto con i correlatori: impregiudicata l'esigenza di affrontare la trattazione globale della tematica dopo la conclusione del lavoro, in corso, sull'esercizio delle deleghe processuali conferite al Ministero della giustizia (preventivata, come si è detto, per il mese di settembre prossimo).

Il [PRESIDENTE](#) prende atto degli impegni testé assunti dal Governo e richiede ai correlatori di verificarli il prima possibile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ( [n. 381](#) )**

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite. Esame e rinvio.)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo, che è volto al recepimento delle disposizioni euro-unitarie relative all'ambito della sanità animale, riferite in particolare al sistema di tracciabilità delle diverse specie di animali terrestri e del materiale germinale, nonché dei prodotti di origine animale, finalizzato ad una più efficiente politica di prevenzione e controllo delle malattie di origine animale. Le più significative novità sono rappresentate dalla introduzione nella normativa nazionale di un obbligo per gli operatori di assicurare agli animali allevati regolari visite veterinarie allo scopo di prevenire e migliorare determinate condizioni sanitarie soprattutto negli allevamenti, individuando più dettagliatamente le responsabilità di allevatori, veterinari e altri soggetti che si occupano di animali, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie nelle attività di salute degli animali, come la sorveglianza delle malattie, l'identificazione elettronica e la registrazione degli animali. Gli articoli da 17 a 20 recano l'apparato sanzionatorio che si applica nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame (articoli 5 e 6, da 8 a 13 e 16). Le sanzioni previste riguardano fattispecie nella maggior parte dei casi equivalenti a quelle già punite dalla normativa abrogata dallo schema di decreto; tuttavia, mentre le precedenti direttive e i conseguenti decreti legislativi di attuazione disciplinavano sistemi diversi anagrafici per le singole specie animali, il regolamento (UE)2016/429 ha adottato un sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali applicabile, in tutto o in parte, a tutte le specie, rendendo quindi necessaria un'armonizzazione delle sanzioni riferite a determinate specie animali con la nuova impostazione. Nello specifico, l'articolo 17 stabilisce le sanzioni amministrative da comminare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dello schema di decreto riguardanti, rispettivamente, l'obbligo di registrazione da parte degli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, degli operatori che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento e dei trasportatori e l'obbligo di riconoscimento nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) e l'obbligo di riconoscimento per determinati operatori e stabilimenti: le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 50.000 euro. L'articolo 18 prevede sanzioni per inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 e 9 dello schema di decreto, riguardanti, rispettivamente, gli obblighi di conservazione della documentazione relativa agli animali e gli adempimenti relativi alla tracciabilità degli animali, attraverso la loro identificazione e la registrazione degli eventi che li riguardano: le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 6.000 euro e sono normalmente irrogate per singolo documento non conforme/mancante o per ciascun animale la cui situazione risulti irregolare. L'articolo 19 commina sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 13 dello schema di decreto in esame, riguardanti gli adempimenti per la tracciabilità degli animali oggetto di scambi e importazioni (articolo 10), l'utilizzo dei mezzi di identificazione degli animali ungulati detenuti (articolo 11), gli obblighi dei fornitori dei mezzi di identificazione (articolo 12), i compiti dei responsabili dei macelli (articolo 13): le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 20.000 euro per ciascun inadempimento rilevato. L'articolo 20 sanziona gli inadempimenti degli obblighi stabiliti dall'articolo 16 dello schema di decreto in esame relativamente alla registrazione in apposita sezione della BDN degli animali da compagnia e all'attività di operatori di stabilimenti, rifugi e centri indicati dall'articolo 2, comma 3: le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 600 euro per ciascuna irregolarità. L'articolo 21 individua nel Ministero della salute, nei Servizi veterinari delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e nelle ASL le autorità competenti all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni, secondo il procedimento previsto dalla legge n. 689 del 1981 (ove compatibile). È altresì prevista l'applicazione della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Al fine di stabilire l'entità della sanzione, le Autorità devono tenere conto della natura della non conformità all'obbligo prescritto e della commissione di precedenti infrazioni. In ogni caso, l'entità delle sanzioni deve essere aggiornata ogni due anni, attraverso un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Gli introiti derivanti dalle sanzioni confluiscono nel bilancio dello Stato qualora siano irrogate da amministrazioni centrali

perché ricadenti in materia di competenza statale.  
Si propone esito favorevole senza rilievi.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) richiede la posizione del Relatore in ordine ai suggerimenti fatti pervenire dal suo Gruppo alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ( [n. 382](#) )**  
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo che intende conformare il sistema veterinario italiano ai principi e alle norme generali dettate dal Regolamento 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, individuando le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione. Più nel dettaglio, l'articolo 23, che riguarda i casi di violazione delle misure di controllo delle malattie, sanziona fattispecie equivalenti a quelle già punite dalla normativa abrogata dal presente schema di decreto. Tuttavia, mentre la normativa nazionale ed europea in materia di sanità animale era precedentemente differenziata per malattia, il regolamento (UE) 2016/429 ha predisposto una disciplina applicabile a gruppi di malattie animali individuate in modo omogeneo, rendendo quindi necessaria un'armonizzazione delle sanzioni riferite a singole malattie con la nuova impostazione. Le sanzioni pecuniarie contenute nei 14 commi dell'articolo 23, che vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 10.000 euro (ad eccezione del caso di mancato abbattimento di animali di cui al comma 12, quantificato da 15 a 150 euro per capo non abbattuto), sono comminate agli operatori o ad altra persona fisica o giuridica che: non si attenga agli obblighi di notifica delle malattie alle autorità competenti; non adotti le misure di biosicurezza; non partecipi ai programmi di formazione; non sottoponga i propri stabilimenti alle visite di sanità animale; non fornisca la necessaria collaborazione all'autorità competente; non rispetti le misure previste nei programmi di eradicazione o di sorveglianza della malattia; non ponga in essere le misure di controllo; contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali; non adotti le misure di controllo previste in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria B e C.

Gli articoli da 24 a 30 prevedono sanzioni relative a violazione di norme del regolamento (UE)2016/429 di contenuto immediatamente precettivo. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di sanzioni di nuova introduzione: in particolare, sono di nuova introduzione le sanzioni che riguardano violazioni di disposizioni relative agli animali acquatici, di cui agli articoli 28 e 29, che non trovano corrispondenza nella normativa attualmente vigente. Le sanzioni concernono: violazioni relative alle prescrizioni per i movimenti di animali terrestri detenuti all'interno dell'Unione europea (articolo 24);violazioni delle condizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri (articolo 25);violazioni delle prescrizioni per i movimenti di materiale germinale all'interno dell'Unione europea (articolo 26);inosservanza delle norme sulla produzione e distribuzione di prodotti di origine animale all'interno dell'Unione europea (articolo 27);inosservanza delle disposizioni relative al movimento di animali acquatici all'interno dell'Unione europea (articolo 28); violazioni nella produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi all'interno dell'Unione europea (articolo 29); violazioni per l'ingresso nell'Unione di determinate merci diverse da animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da

paesi terzi e territori (articolo 30).

Le sanzioni, che vanno da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, sono comminate agli operatori che non rispettano le misure precauzionali volte a prevenire la diffusione di malattie animali trasmissibili all'uomo tanto nelle attività di spostamento di animali all'interno dell'UE quanto nelle attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale, mettendo in atto comportamenti che possono concretizzarsi nella mancanza delle autorizzazioni o dei certificati sanitari richiesti, nell'omessa notifica alle autorità sanitarie competenti di dati ed informazioni, nel mancato adempimento dei controlli e delle verifiche prescritti.

L'articolo 31 individua il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome, le aziende unità sanitarie locali e il Ministero della difesa, per quanto stabilito all'art. 3 dello schema, quali autorità competenti allo svolgimento delle attività di controllo ufficiale e all'accertamento ed irrogazione le sanzioni.

Le autorità competenti svolgono le attività di controllo anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente. Viene fatta salva l'applicazione degli articoli 13 (atti di accertamento), 14 (contestazione e notificazione), 16 (pagamento in misura ridotta) e 17 (obbligo del rapporto in caso di mancato pagamento in forma ridotta) della legge n. 689 del 1981, e la competenza degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni previste dal provvedimento in commento. Per quanto non previsto, per le procedure sanzionatorie si applicano le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981 ed è fatta salva la disposizione concernente l'istituto della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 91 del 2014. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale per le violazioni di cui al decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Per la graduazione della sanzione amministrativa irrogata con ordinanza ingiunzione (atto della pubblica amministrazione con il quale si notifica al soggetto il tipo di violazione e l'ammontare di una sanzione pecuniaria per la stessa prevista), l'autorità competente, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, può tener conto del criterio relativo al grado di rischio di diffusione della malattia.

Si propone esito favorevole senza rilievi.

La senatrice [CIRINNA](#) (PD) richiede la posizione del Relatore in ordine ai suggerimenti fatti pervenire dal suo Gruppo alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette ( n. 383 )**

(Parere alle Commissioni 12a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo che opera in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Ciò interviene a corredo del Regolamento (UE) 2016/249 che, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia,

selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche. L'articolo 13 detta disposizioni relative alla custodia degli esemplari delle specie, di cui al provvedimento in esame, che siano oggetto di sequestro penale od amministrativo. Più in particolare il comma 1 prevede che gli animali oggetto di sequestro penale od amministrativo possono essere custoditi soltanto presso alcuni rifugi espressamente indicati, tra i quali: i centri di accoglienza per animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica; i reparti per la biodiversità dell'Arma dei carabinieri; il centro di recupero per animali selvatici attivato dalle regioni; i centri di recupero per tartarughe marine di cui all'Accordo Stato-regioni del 10 luglio 2014.

Gli esemplari oggetto di sequestro, che non possono essere collocati in uno dei rifugi sopracitati, sono affidati per un periodo non superiore a dieci giorni ad un altro stabilimento pubblico o privato da individuare fra le collezioni faunistiche registrate in BDN (banca dati nazionale) in possesso delle autorizzazioni prescritte e in grado di assicurare l'impossibilità di fuga degli animali e misure per prevenire rischi sanitari ed assicurare condizioni di benessere (comma 2). Analoghe disposizioni sono previste in caso di confisca: in tal caso tra i rifugi espressamente indicati non figura il centro di recupero per animali selvatici (comma 3). Viene poi posto il divieto di far riprodurre gli animali sequestrati o confiscati (salve specifiche deroghe per la conservazione della specie disposte dal Ministero della transizione ecologica) (comma 4) e viene stabilito che, in caso di condanna penale o sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di movimentazione o mantenimento degli esemplari sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca (comma 5).

Quanto alle disposizioni sanzionatorie, l'articolo 1 dello schema specifica che l'intervento normativo è volto anche ad introdurre norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. A tal fine provvedono gli articoli 14 e 15 dello schema che, rispettivamente, introducono sanzioni amministrative e penali e modificano il codice penale. L'articolo 14 qualifica la violazione di alcune disposizioni dello schema di decreto legislativo come illecito amministrativo e altre come illecito penale. Quanto agli illeciti amministrativi, l'articolo 14 anzitutto attribuisce ai servizi veterinari delle ASL (e alle autorità competenti ai controlli elencate dall'articolo 2) il compito di verificare che negli stabilimenti siano adottate "misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari" e che gli stessi "siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere" (così dispone il richiamato articolo 6, comma 1). Se nel corso dei controlli sono accertate violazioni, il comma 1 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Una sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da 10.000 a 60.000 euro) è inoltre prevista dal comma 3 per la violazione delle seguenti disposizioni dell'articolo 6 dello schema: obbligo di denunciare alla direzione generale del Ministero della transizione ecologica la detenzione di esemplari vivi di specie selvatiche in aree protette (articolo 6, comma 2, lett. b); obbligo di denunciare alla Prefettura la detenzione di esemplari vivi di specie selvatiche nell'ambito di mostre faunistiche permanenti ed esibizioni (articolo 6, comma 2, lett. c); obbligo di denunciare alla Prefettura la detenzione di animali di specie selvatiche al fine di ottenere l'autorizzazione prefettizia (articolo 6, comma 3); divieto per i circhi e le mostre faunistiche viaggianti di acquisire ulteriori animali delle specie selvatiche e obbligo per i medesimi soggetti di adottare misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione degli esemplari detenuti alla data di entrata in vigore dello schema (articolo 6, comma 6). Infine, è sanzionata come illecito amministrativo, con il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro, anche la violazione delle disposizioni dell'articolo 11, in tema di vendita a distanza (comma 5); è questa una sanzione amministrativa per la quale si contempla la clausola di salvaguardia penale, che è metodo conforme alla *ratio* della sentenza della Corte costituzionale 10 maggio-16 giugno 2022, n. 149.

In base all'articolo 14, comma 2, costituisce invece un illecito penale, di natura contravvenzionale, punito con l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda da 20.000 a 300.000 euro: la violazione del divieto di importazione, detenzione e commercializzazione di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale (articolo 3, comma 1); la violazione del divieto di detenere animali vivi di specie selvatica, anche se nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la

salute e l'incolumità pubblica (articolo 4, comma 1) o delle prescrizioni dell'autorizzazione alla detenzione (articolo 4, comma 5). Infine, il comma 4 prevede la confisca degli esemplari, anche in assenza di condanna penale o di accertamento dell'illecito amministrativo, quando siano violati: i divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche (articolo 3); le disposizioni in materia di specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità (articolo 4); le disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica (articolo 6); le disposizioni per i detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche (articolo 7).

L'articolo 15 dello schema interviene sull'articolo 727-*bis* del codice penale, relativo al reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, per inserirvi un ulteriore comma. L'articolo 727-*bis* del codice penale contiene due distinti reati, di natura contravvenzionale, uno relativo a specie animali e l'altro relativo a specie vegetali. Per quanto riguarda i profili di interesse dello schema in esame, il primo comma dell'articolo 727-*bis* punisce con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. La contravvenzione si applica "salvo che il fatto costituisca più grave reato": i reati che vengono in rilievo, a tal proposito, sono il delitto di uccisione di animali (articolo 544-*bis* del codice penale) e le contravvenzioni previste dall'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, che contiene le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Ai fini del codice penale, in base all'articolo 1 del decreto legislativo n. 121 del 2011 (che ha introdotto il reato nel codice), «per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'all. IV, della Direttiva n. 92/43/CEE e nell'all. I, della Direttiva n. 2009/147/CE»; la prima delle fonti richiamate contiene un lungo elenco di specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, mentre la seconda contiene un elenco di uccelli per i quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

Lo schema di decreto legislativo inserisce un comma nell'articolo 727-*bis* del codice penale per punire con l'arresto da 2 a 8 mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione delle specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, previsti dall'articolo 8, comma 2, del DPR n. 357 del 1997. La disposizione richiamata vieta per tali specie (elencate in un allegato del DPR) il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. L'introduzione di questa nuova fattispecie penale pare da ricondurre all'articolo 14, comma 2, lettera *q*) della norma di delega (legge n. 53 del 2021), che invita il Governo a «prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette».

L'articolo 16 dispone le abrogazioni, che attengono, tra l'altro, all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che vieta chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, prevedendo e disciplinando le relative eccezioni.

Si propone esito favorevole senza rilievi.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) richiede la posizione del Relatore in ordine ai suggerimenti fatti pervenire dal suo Gruppo alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ( [n. 384](#) )**

(Parere alle 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo. L'articolo 10 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute. L'obbligo di comunicazione, da parte dei suddetti operatori sanitari, è adempiuto secondo i termini e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della salute; il medesimo obbligo può essere adempiuto anche tramite la relativa struttura sanitaria. A quest'ultimo riguardo, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 45 del successivo articolo 27 richiamano - oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi medici) eventualmente previsti da disposizioni regionali - esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento; la medesima norma sanzionatoria richiama, per gli operatori sanitari, solo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 10 e non anche gli obblighi di comunicazione di cui ai suoi commi 5 e 6.

L'articolo 27 reca l'apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie. I commi da 1 a 47 comminano le singole sanzioni, mentre i commi da 48 a 54 recano norme comuni in materia. Si segnala che il comma 48 - recependo uno specifico principio della disciplina di delega - prevede che le misure delle sanzioni siano ridotte nella misura di un terzo qualora la violazione sia commessa da imprese rientranti nella nozione di microimpresa, di cui alla [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione, del 6 maggio 2003. Si ricorda che, nello schema in titolo, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto delle sanzioni deve essere integrata mediante l'adozione di altri provvedimenti. Si propone esito favorevole senza rilievi.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) richiede ulteriori lumi in ordine al precetto, rispetto al quale operano le sanzioni oggetto dell'esame di competenza della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ( [n. 385](#) )**

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo. L'articolo 13 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e

privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute. L'obbligo di comunicazione da parte dei suddetti operatori sanitari è adempiuto secondo i termini e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della salute; il medesimo obbligo può essere adempiuto anche tramite la relativa struttura sanitaria. A quest'ultimo riguardo, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 37 del successivo articolo 27 richiamano - oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi in oggetto) eventualmente previsti da disposizioni regionali - esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura, a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento; la medesima norma sanzionatoria richiama, per gli operatori sanitari, solo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 e non anche gli obblighi di comunicazione di cui ai suoi commi 5 e 6.

L'articolo 27 reca sanzioni amministrative pecuniarie: i commi da 1 a 39 comminano le singole sanzioni, mentre i commi da 40 a 46 recano norme comuni in materia. Si segnala che il comma 40 - recependo uno specifico principio della disciplina di delega - prevede che le misure delle sanzioni siano ridotte nella misura di un terzo qualora la violazione sia commessa da imprese rientranti nella nozione di microimpresa, di cui alla [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione, del 6 maggio 2003. Si ricorda che, nello schema, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto delle sanzioni in titolo deve essere integrata mediante l'adozione di altri provvedimenti.

Si propone esito favorevole senza rilievi.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) richiede ulteriori lumi in ordine al precetto, rispetto al quale operano le sanzioni oggetto dell'esame di competenza della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 14,30 e comunque alla prima sospensione dei lavori dell'Assemblea se successiva, sugli argomenti non conclusi mantenuti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## 1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 300 (pom.) del 29/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022  
300ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), rappresentando l'urgenza di affrontare alcune criticità emerse nella sede giudiziaria del tribunale di Nocera Inferiore dove, recentemente, il presidente del tribunale ha presentato le dimissioni. Essendo tale atto motivato dalla protesta contro le carenze strutturali del tribunale, l'oratore chiede, in proposito, un intervento della Commissione giustizia presso il Governo e produce documentazione relativa alla vicenda narrata.

Il rappresentante del governo SISTO si impegna a riferire alla Ministra e agli uffici del Dicastero di via Arenula, in modo da poter far avere una risposta in tempi ragionevoli rispetto alla urgenza presentata.

Il presidente [OSTELLARI](#), non facendosi osservazioni, ottiene mandato dalla Commissione per scrivere alla Ministra, rappresentando l'urgenza di svolgere comunicazioni in Commissione sulla questione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) insiste con il rappresentante del Governo perché vengano resi noti al più presto i relativi pareri sul disegno di legge, di cui è Relatrice, in materia di geografia giudiziaria.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) richiede la calendarizzazione del disegno di legge n. 2499 del senatore Dal Mas e di quello n. 2582 approvato dalla Camera in tema immunità parlamentari, deferito alle commissioni Prima e Seconda riunite.

### IN SEDE REDIGENTE

**(2419) Deputato Giorgia MELONI e altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1425) SANTILLO e altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività**

***espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale***

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Si riprende con l'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 9.4.

Previo parere contrario del Relatore, sull'emendamento 9.5 il Governo si rimette alla Commissione, che lo respinge a maggioranza.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 9.6 e 9.0.1, la Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 9, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stato ritirato l'emendamento 10.1, l'emendamento 10.2 decade per assenza del proponente.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 10.3 e 10.4, il Relatore esprime parere contrario all'emendamento 10.5, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 10.5.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 10.6 e 10.7, la Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 10 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 11 e agli emendamenti ad esso proposti, già precedentemente dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 11.1 e 11.2, la senatrice [PIARULLI](#) (M5S) ritira l'emendamento 11.3, che aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7, la senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) ritira l'emendamento 11.8, che aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 11 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 12; l'unico emendamento ad esso proposto, già dato per illustrato, è stato successivamente ritirato.

In sede di dichiarazione di voto favorevole sull'articolo 12, il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl), a nome di tutti i professionisti, ringrazia i colleghi per la collaborazione prestata e la disponibilità manifestata. L'atteggiamento costruttivo di tutti i Gruppi, nel corso dell'iter che sta concludendosi con l'approvazione del disegno di legge, corrisponde alle istanze che ancora ieri sono state avanzate da ProfessionItaliane (l'associazione che riunisce CUP e RPT), da ConfProfessioni e da Adepp in ordine alla necessità di garantire al più presto ai professionisti italiani una legge organica sulla materia, al fine di eliminare il fenomeno delle prestazioni professionali gratuite, imponendo il rispetto del principio

dell'equo compenso, soprattutto ai committenti "forti"; si dice disponibile a migliorare in futuro il provvedimento e ringrazia a nome del suo Gruppo tutti i colleghi della Commissione.

Con separate votazioni, la Commissione unanime conviene sugli articoli 12 e 13, nei testi pervenuti dalla Camera dei deputati.

Si passa alla proposta del Presidente di conferire mandato al relatore, senatore Emanuele Pellegrini.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S), in sede di dichiarazione di voto, fa presente come - pur pronunciando il proprio voto favorevole - il suo Gruppo lamenta la persistenza di criticità del provvedimento che avrebbero potuto e dovuto essere eliminate in questa sede.

Attraverso l'accoglimento degli emendamenti proposti, si sarebbe ad esempio potuto estendere il disegno di legge anche alle professioni non ordinistiche: è realmente incomprensibile la condotta politica dei Gruppi che, pur dichiarando la fondatezza di questi rilevi, si sono spesi per un'approvazione *sic et simpliciter* del testo pervenuto dalla Camera, con il contraddittorio argomento secondo cui si spenderanno in altri provvedimenti (quali?) ed in un futuro (quanto prossimo?) per sanare dei vizi, che si sarebbero potuti più utilmente rimuovere qui ed ora.

Esprime quindi rammarico perché non si sia potuto migliorare il testo in questa sede.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) esprime il proprio voto favorevole, manifestando la soddisfazione per l'approvazione di un testo importante e particolarmente sentito dal mondo dei professionisti; ringrazia tutti i colleghi e i rappresentanti dei gruppi per aver, in maniera coscienziosa, ritirato gli emendamenti che avrebbero impedito una celere approvazione del testo.

Si dice consapevole di alcune imperfezioni del provvedimento che valuta tuttavia - nel complesso - come positivo, impegnandosi sin da adesso, appena ve ne sia occasione, a migliorare ulteriormente la disciplina della materia; condivide le opinioni espresse dal collega De Bertoldi e dà atto alla maggioranza di non aver avuto un atteggiamento preconcepito nei confronti di un disegno di legge che veniva da un testo che, alla Camera, ebbe come primo firmatario il *leader* del maggior partito di opposizione, Giorgia Meloni.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), pur salutando positivamente l'approvazione di tale disegno di legge, fa notare come si tratti di una problematica che era stata ampiamente discussa, già nella precedente legislatura; segnala alcune criticità che a suo avviso andranno poi modificate alla prima occasione utile, confermando la fiducia nel Relatore con il voto sul mandato per l'Aula.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD), pur preannunciando il proprio voto favorevole, manifesta rammarico per non aver avuto occasione di apportare i necessari miglioramenti al testo, in particolare per quanto concerne l'allargamento dell'ambito di applicazione del testo anche ad altre figure professionali a carattere non ordinistico; segnala poi le criticità relative al tema delle sanzioni.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI), pur esprimendo il proprio voto favorevole, condivide le opinioni manifestate da alcuni colleghi in merito alla necessità che il provvedimento venga quanto prima migliorato; esprime poi rammarico per il fatto che, sempre più spesso, la Commissione giustizia del Senato si vede costretta a lavorare in tempi ristretti, rinunciando quindi ad apportare i necessari miglioramenti ai provvedimenti che vengono portati alla sua attenzione.

Auspica un'inversione di rotta metodologica, almeno rispetto ai prossimi provvedimenti in materia di violenza domestica ed ergastolo ostativo su cui la Commissione sarà chiamata ad intervenire.

Il senatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) evidenzia come il gruppo della Lega sia stato protagonista nell'iter di approvazione del provvedimento, che reputa necessario in quanto viene a colmare un inaccettabile vuoto normativo; coglie l'occasione per ringraziare il Relatore del lavoro svolto, e che merita di

proseguire con un convinto voto favorevole al mandato per l'Aula.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*), pur esprimendo il proprio voto favorevole, auspica che vi sia un cambio di rotta nella metodologia di lavoro, che possa consentire di operare con maggiore serenità apportando le necessarie modifiche ai testi che giungeranno alla commissione Giustizia del Senato dopo l'approvazione della Camera.

La Commissione quindi conferisce all'unanimità mandato al relatore Emanuele Pellegrini a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2419, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 1425, autorizzandolo alla richiesta dello svolgimento della relazione orale.

Prima dell'applauso di congedo, il rappresentante del governo SISTO esprime la propria soddisfazione per l'approvazione del testo, ringraziando i Gruppi parlamentari per l'atteggiamento coscienzioso e responsabile manifestato durante l'iter di approvazione.

**[\(2548\)](#) Paola BOLDRINI e altri. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche**

**[\(2607\)](#) Paola BINETTI e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche**

(Discussione del disegno di legge n. 2548, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2607 e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra i provvedimenti in titolo, che recano ambedue disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche e che quindi, non facendosi osservazioni, proseguiranno congiuntamente il loro *iter*.

Il disegno di legge n. 2607 si propone di garantire il diritto all'oblio degli ex pazienti oncologici, mediante un solo articolo: esso, al comma 1, prevede che in sede di stipula o di rinnovo dei contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari non potranno essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, trascorsi dieci anni dalla data di conclusione dei trattamenti terapeutici, in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età. Al comma 2 si specifica che, una volta trascorsi i predetti termini, il consumatore non sarà tenuto a dichiarare alla banca o alla compagnia assicurativa la pregressa patologia oncologica e che sono inapplicabili gli articoli 1892 (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) del codice civile. Come precisa il successivo comma 3, le clausole che impongono al consumatore limiti, costi e oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti in via generale sono da considerarsi nulle. Infine, il comma 4 demanda al Ministro della salute - con atto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - il compito di individuare e aggiornare le patologie per le quali possono variare i termini rispetto a quelli previsti al comma 1 (dieci e cinque anni).

Illustra poi il disegno di legge n. 2548, il cui articolo 1 enuncia le finalità della legge, stabilendo che essa riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

L'articolo 2 declina gli obiettivi della legge nel settore dei contratti bancari e assicurativi. A tal fine, il comma 1 pone il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute - e, in particolare, patologie oncologiche pregresse - in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Il comma 2 specifica che - trascorso il medesimo periodo - tali

informazioni, ove legittimamente raccolte in sede di stipula prima del decorso del termine decennale o quinquennale, non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del cliente. Il comma 3 integra le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevedendo che, nei medesimi casi da essi disciplinati, non possono essere imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. Il comma 4 impone uno specifico obbligo di informazione a carico degli operatori bancari e assicurativi, a beneficio del consumatore. Il comma 5 prevede infine che i termini e i requisiti terapeutici di cui al comma 1 possano essere derogati e integrati - sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dei protocolli - con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni, su proposta della Consulta istituita dall'articolo 4.

L'articolo 3 interviene in materia di procedure di adozione, modificando specifiche disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184. In particolare, viene modificato il comma 4 dell'articolo 22: tale disposizione include, tra gli aspetti della personalità e della vita dei richiedenti che possono formare oggetto delle indagini funzionali alla verifica dell'idoneità all'adozione, anche lo stato di salute. La modifica proposta incide sul perimetro delle indagini riguardanti lo stato di salute, specificando che le stesse indagini non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute. Di conseguenza, specifici rinvii all'articolo 22, comma 4, secondo periodo, vengono inseriti all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c) - relativo alle verifiche di idoneità in sede di accesso all'adozione internazionale - e all'articolo 57, terzo comma, lettera a) - relativo alle verifiche di idoneità degli adottanti in sede di formulazione dei criteri di valutazione dell'interesse del minore all'adozione in casi particolari).

L'articolo 4 disciplina l'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento della Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, alla quale sono attribuite funzioni essenziali nell'attuazione della presente legge e, più in generale, nella promozione di una più matura consapevolezza delle situazioni problematiche che possono caratterizzare l'esperienza di vita degli ex pazienti oncologici. Infine, l'articolo 5 detta disposizioni transitorie. Il primo comma prevede, in particolare, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) individuino con proprio provvedimento, sentita la Consulta, le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se del caso predisponendo formulari e modelli. Il comma 2 prevede in ogni caso che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, gli operatori bancari e assicurativi si adeguino, in sede di stipula dei contratti successivamente alla sua entrata in vigore, ai principi enunciati dalla legge, a pena di nullità delle clausole contrattuali da essi difformi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(2530) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica**

**(1564) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere**

**(1770) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore**

**(1885) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**

**(1868) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere**

**(2377) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi**

**(2594) Micheline LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1564, 1770, 1868, 1885 e 2377, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2594 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 aprile.

Il correlatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) dà per illustrato il nuovo disegno di legge n. 2594, sopraggiunto nella medesima materia, proponendone la congiunzione ai precedenti. Si tratta del disegno di legge della senatrice Micheline Lunesu e altri che reca disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita.

Con l'espressione «violenza di genere» si indicano tutte quelle forme di violenza maschile, di natura psicologica, fisica e sessuale che colpiscono le donne in quanto tali, costituendo non solo una discriminazione, ma anche, e soprattutto, una violazione dei diritti umani. Vi sono dei dati allarmanti in ordine alle violenze e ai femminicidi, i quali dimostrano che, nonostante le misure attuate siano molteplici, sia necessario prevedere una cospicua implementazione delle misure, in particolare in ordine alla prevenzione: le forme più gravi di violenza sono esercitate da *partner*, parenti o amici; oltre alla violenza fisica o sessuale le donne con un partner subiscono forme di violenza psicologica ed economica, cioè comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell'accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia. Si ritiene indispensabile, dunque, intervenire tempestivamente, prima che i disagi subiti possano tramutarsi in veri e propri disturbi psicologici per il minore; affinché vi sia una pronta ed efficiente presa in carico già dalle prime fasi dell'emergenza, invero, tutti gli adulti che sono a contatto con i minori, a partire dalle scuole e dai servizi sanitari, devono assumere una responsabilità diretta per far emergere queste situazioni sommerse, attrezzandosi per riconoscere tempestivamente ogni segnale di disagio, senza trascurarlo o minimizzarlo. Allo stesso tempo, è necessario prevedere un sistema di protezione diffuso capillarmente che non lasci sole le donne ad affrontare il complesso percorso di liberazione dalla violenza domestica. Con il disegno di legge si intende intervenire con strumenti di supporto ancor prima che la violenza si sia concretamente perpetrata e, dunque, si intende delineare un sistema che sia capace di intercettare il malessere della donna già nel momento in cui questa individui i primi segnali dell'esistenza di un rapporto insano: ciò a partire dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato nel mese di aprile dello scorso anno, che prevede tra l'altro la realizzazione entro il 2026 delle Case della comunità.

Considerata la funzione che esse svolgono - come luogo fisico di prossimità e facile individuazione, dove la comunità (fondamentale per la prevenzione) può accedere per entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria - il disegno di legge intende istituire degli sportelli di ascolto per le donne in difficoltà presso le presenti Case della comunità: ciò affinché siano garantiti interventi basati sull'unitarietà di approccio, centrati sulla donna ed orientati su una miglior organizzazione dei servizi con la piena integrazione e responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza, al fine di dare un supporto fattivo alle donne che si trovano in situazioni di difficoltà, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi socio-sanitari in termini di prevenzione ed assistenza delle donne al fine di prevenire ipotesi di violenza domestica e atti di femminicidio, assicurando uniformità, facilità ed equità di accesso.

L'articolo 1 è volto all'introduzione di azioni volte alla prevenzione della violenza sulle donne, attraverso l'istituzione di sportelli di ascolto per il supporto, l'accoglienza e l'informazione delle donne, attività didattiche per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado volte alla prevenzione dei disagi legati alla violenza assistita, nonché la promozione di servizi a sostegno della responsabilità genitoriale: ciò affinché si forniscano alle famiglie degli elementi in ordine agli effetti della violenza assistita su minori e adolescenti. L'articolo 2 dispone che, all'interno dell'insegnamento

dell'educazione civica, siano tenuti incontri con professionisti psicologi volti all'intercettazione di disturbi dovuti alla partecipazione passiva ad atti di violenza da parte del padre nei confronti della propria madre. L'articolo 3 contiene un rafforzamento del rapporto tra la scuola e la famiglia, prevedendo un supporto ai genitori in ordine alla gestione dei rapporti a fronte della sensibilità di minori e adolescenti. L'articolo 4 prevede l'istituzione di un uno sportello di ascolto volto all'accoglienza, all'informazione e al supporto delle donne. L'articolo 5 dispone la copertura finanziaria.

Infine il correlatore Cucca, parlando anche a nome dell'altra relatrice, auspica una celere approvazione dei provvedimenti in titolo, che corrispondono tutti ad un'esigenza assai sentita dall'opinione pubblica in quanto pongono rimedio ad una grave emergenza sociale.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) concorda con quanto affermato dal correlatore Cucca.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione, convenendo con l'esigenza di non farsi distrarre dall'obiettivo di dare una risposta al Paese, dinanzi alla estrema gravità del fenomeno. Non intende quindi attardarsi in polemiche sterili, ricordando semplicemente che le audizioni in Ufficio di Presidenza integrato furono svolte grazie alla decisione della Commissione, del 13 aprile 2022, di aprire una fase conoscitiva con audizioni di soggetti, affidandone la designazione ai Gruppi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

#### IN SEDE REFERENTE

**(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri  
**(2465) GRASSO e altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si resta in attesa del parere della Quinta Commissione, che si provvederà a sollecitare anche per la prossima settimana.

Il correlatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) propone di organizzare un'opportuna riunione di maggioranza per discutere i temi più problematici del provvedimento.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) ricorda la necessità di prendere posizione sulla questione di tecnica normativa posta dal senatore Grasso, per la quale sarebbe utile che l'Ufficio legislativo del Dicastero offrisse il suo supporto.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) ricorda di aver presentato un documento scritto, a disposizione di tutti i commissari, con opportune osservazioni in merito alla questione cui allude il relatore Mirabelli: la riunione di maggioranza, che potrebbe non essere preclusa in una seconda occasione anche alle opposizioni, dovrebbe prendere atto della sovrapposizione delle due normative e trarne le

debite conclusioni, in termini di prosieguo dell'iter, sotto il profilo testuale.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) replica al senatore Grasso che la tecnica giuridica offerta dagli esperti ministeriali - che non si è mai pensato di coinvolgere in termini sostitutivi della decisione politico-parlamentare - potrebbe semplicemente essere di ausilio per addivenire a soluzioni diverse da quelle emendative, che rischierebbero di ritardare l'approvazione del provvedimento con probabile violazione del termine accordato dalla Corte costituzionale.

Il rappresentante del governo SISTO ricorda che il Governo, con i propri uffici legislativi, è a disposizione della Commissione per un leale confronto.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Relatori di farsi carico di convocare le riunioni testé prospettate e di riferirne al più presto alla Commissione gli esiti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(170) Laura GARAVINI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

**(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**

**(2102) Paola BINETTI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli**

**(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome**

**(2293) Loredana DE PETRIS e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli**

**(2547) Danila DE LUCIA e altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 170, 286, 2102, 2276 e 2293, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2547 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

I relatori Alessandra [MAIORINO](#) (M5S) e [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) danno per illustrato il nuovo disegno di legge n. 2547, sopraggiunto nella medesima materia, proponendone la congiunzione ai precedenti. Si tratta del disegno di legge della senatrice Danila De Lucia (M5S) e altri, *Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*. L'intervento normativo in parola prevede all'articolo 1 la sostituzione dell'articolo 143-bis del codice civile prevedendo la conservazione del cognome di ciascun coniuge, che può, quindi, aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge, conservandolo fino allo scioglimento del matrimonio; nei casi di doppio cognome il coniuge indica quale intenda mantenere. Sono, poi, abrogati, per esigenze di coordinamento normativo: l'articolo 156-bis del codice civile; i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge sul divorzio (legge 1° dicembre 1970, n. 898).

L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome di entrambi nell'ordine concordato o quello del padre o della madre. In assenza di accordo tra i genitori, al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Ai figli degli stessi genitori, nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio; il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta. L'articolo 3 modifica la disciplina dell'articolo 262 del codice civile relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dall'articolo 143-*quater*. Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome e, ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga

successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni). Spetta al giudice decidere in merito all'assunzione del cognome del genitore previo ascolto del figlio minore al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento, nei casi di disaccordo. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. In caso di figli nati successivamente dagli stessi genitori e di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, terzo comma.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, si applica l'articolo 143-*quater*. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, il nuovo articolo 27 rinvia - per l'attribuzione del cognome all'adottato - alla disciplina introdotta dal nuovo articolo 143-*quater* del codice civile. Il comma fa salvi i commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge sull'adozione che prevedono che nei casi di adozione disposta da moglie separata l'adottato ne assuma il cognome e la cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine ad esclusione dei divieti matrimoniali.

L'articolo 5 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. Si precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dagli articoli da 89 a 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e, da ultimo, l'articolo 8 prevede disposizioni finali.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione. Avverte poi che, in riferimento ai disegni di legge in titolo, è sopraggiunto il fatto nuovo rappresentato dalla pronuncia della Corte costituzionale 31 maggio 2022, n. 131, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità di una serie di norme nella fase in cui prevedono "che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che assumi i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo il diverso accordo". Si segnala peraltro che, al paragrafo 15 del *Considerato in diritto*, la medesima sentenza contiene un duplice invito al legislatore: impedire "un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome", da un lato; pronunciarsi sull'eventuale vincolatività della prima scelta rispetto ai successivi figli, dall'altro lato. Stante la fase procedurale in cui la Commissione giustizia versa, che era quella dello svolgimento di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, si evidenzia l'opportunità di riaprire il termine per l'individuazione delle audizioni, in modo da consentire a tutti i Gruppi di indicare soggetti qualificati a dare una risposta a queste problematiche dalla Corte.

Concorda il correlatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) mentre dissente la correlatrice [MAIORINO](#) (M5S).

Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori Grazia [D'ANGELO](#) (M5S), [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), [CUCCA](#) (IV-PSI) e [MIRABELLI](#) (PD).

Indi la Commissione conviene di fissare a venerdì 1° luglio prossimo, alle ore 12, il termine per indicare gli auditi, nel limite di un nominativo per ciascuno Gruppo, ritenendo superate le precedenti indicazioni. Già in seduta i senatori [MIRABELLI](#) (PD) e [CUCCA](#) (IV-PSI) indicano, per i rispettivi Gruppi, il nominativo di Domenico Pittella, mentre il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) designa Rosanna Oliva e la senatrice [MAIORINO](#) (M5S) indica Daniela Monaco.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

